[colombia 1](#_Toc382758671)

[Italia 9](#_Toc382758672)

[slovacchia (3Accordi) 21](#_Toc382758673)

[Slovenia 32](#_Toc382758674)

[SPAGNA (4 accordi) 34](#_Toc382758675)

[Venezuela 44](#_Toc382758676)

# colombia

SOLEMNIS CONVENTIO

INTER SACTAM SEDEM ET REMPUBLICAM COLUMBIANAM[[1]](#footnote-1)

CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA

La Santa Sede e la Repubblica di Colombia, con il proposito di assicurare una feconda collaborazione per il maggior bene della Nazione Colombiana, animate dal desiderio di tener conto delle nuove circostanze che si sono verificate tanto per la Chiesa Cattolica Apostolica e Romana quanto per la Repubblica di Colombia dopo il 1887, data del Concordato da esse sottoscritto, hanno determinato di stipulare un nuovo Concordato, il quale costituisce la norma che regolerà per l'avvenire, su basi di reciproca deferenza e mutuo rispetto, le relazioni fra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

A tal fine Sua Santità Paolo Vl ha nominato Suo Plenipotenziario: Sua Eccellenza Mons. Angelo Palmas, Arcivescovo titolare di Vibiana, Nunzio Apostolico in Bogotà e Sua Eccellenza il Presidente di Colombia, Signor Dottor Misael Pastrana Borrero, ha nominato Suo Plenipotenziario:

Sua Eccellenza Dott. Alfredo Vázquez Carrizosa, Ministro degli Affari Esteri,

i quali, scambiati loro Pleni Poteri trovatili in buona e dovuta forma, anno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo I

Lo Stato, in ossequio al tradizionale sentimento cattolico della Nazione Colombiana, considera la Religione Cattolica, Apostolica e Romana come elemento fondamentale del bene comune e dello sviluppo integrale della comunità nazionale.

Lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica e a quanti appartengono ad essa il pieno godimento dei loro diritti religiosi, senza pregiudizio della giusta libertà religiosa delle altre confessioni e dei rispettivi membri, come pure di tutti i cittadini.

Articolo II

La Chiesa Cattolica conserverà la sua piena libertà e indipendenza dal potere civile e di conseguenza potrà esercitare liberamente e integralmente la sua autorità spirituale e la sua giurisdizione ecclesiastica, governandosi e amministrandosi in conformità alle sue proprie leggi.

Articolo III

La legislazione canonica è indipendente da quella civile e non ne costituisce parte, però sarà rispettata dalle Autorità della Repubblica.

Articolo IV

Alla Chiesa Cattolica, come anche alle Diocesi, alle Comunità Religiose e agli altri enti ecclesiastici ai quali la legge canonica concede personalità giuridica, rappresentati dalle rispettive legittime autorità, lo Stato riconosce vera e propria personalità giuridica.

Di uguale riconoscimento godranno gli enti ecclesiastici che abbiano ricevuto personalità giuridica mediante un atto della legittima autorità, in conformità alle leggi canoniche. Affinchè il riconoscimento civile di questi ultimi divenga effettivo è sufficiente che essi comprovino con certificato la propria esistenza canonica.

Articolo V

La Chiesa, cosciente della missione che le spetta di servire alla persona umana, continuerà a cooperare per lo sviluppo della medesima e della comunità per mezzo delle sue istituzioni e servizi pastorali, in particolare mediante l'educazione, l'insegnamento, la promozione sociale ed altre attività di pubblico beneficio.

Articolo VI

Lo Stato e la Chiesa collaboreranno alla sollecita ed efficace promozione delle condizioni umane e sociali degli indigeni e della popolazione residente in zone marginali suscettibili di un regime canonico speciale. Una Commissione Permanente composta di funzionari designati dal Governo Nazionale e di prelati scelti dalla Conferenza Episcopale, regolata di comune accordo, progetterà piani di sviluppo e vigilerà sulla graduale esecuzione di quelli adottati.

Le funzioni della Commissione Permanente saranno esercitate senza pregiudizio dell'autorità che è propria della pianificazione dello Stato e senza che la Chiesa debba assumere attività aliene dalla sua natura e missione.

Articolo VII

Lo Stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato conformemente alle norme del diritto canonico. Per rendere effettivo tale riconoscimento, la competente autorità ecclesiastica trasmetterà copia autentica dell'Atto al rispettivo funzionario dello Stato il quale dovrà trascriverlo nel registro civile.

Articolo VIII

Le cause relative alla nullità e allo scioglimento del vincolo dei matrimoni canonici, comprese quelle che si riferiscono alla dispensa del matrimonio rato e non consumato, sono di competenza esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici e delle Congregazioni della Sede Apostolica.

Le decisioni e le sentenze di queste cause, quando siano divenute definitive ed esecutive, secondo il diritto canonico, saranno trasmesse al Tribunale Superiore del distretto giudiziario territorialmente competente, il quale emanerà i decreti per la loro esecuzione quanto agli effeti civili e ordinerà la loro iscrizione nel registro civile.

Articolo IX

Le Alte Parti Contraenti convengono che le cause di separazione dei coniugi legati da matrimoni canonici siano trattate dai Giudici dello Stato, in prima istanza presso il Tribunale Superiore rispettivo ed in seconda istanza presso la Corte Suprema di Giustizia.

A richiesta di uno dei coniugi la causa relativa si sospenderà in prima istanza e per una volta sola, durante trenta giorni, per rendere possibile l'azione conciliatrice e pastorale della Chiesa, salva la competenza del Tribunale per adottare i provvedimenti cautelativi che stimi convenienti. Trascorso tale termine il rispettivo Tribunale riprenderà la relativa trattazione.

Articolo X

1. Lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di fondare, organizzare e dirigere sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica centri di educazione di qualsiasi livello e di qualsiasi specialità e ramo dell'insegnamento, senza pregiudizio del diritto d'ispezione e vigilanza che spetta allo Stato.

2. La Chiesa Cattolica conserverà la sua autonomia per fondare, organizzare e dirigere facoltà, istituti di scienze ecclesiastiche, seminari e case di formazione di religiosi. Il riconoscimento da parte dello Stato degli studi e dei titoli concessi da questi centri sarà oggetto di regolarnentazione successiva.

Articolo XI

Al fine di rendere effettivo il diritto che hanno le famiglie di scegliere liberamente centri di educazione per i propri figli, lo Stato contribuirà in misura equa, con fondi del Bilancio Nazionale, al sostentamento delle istituzioni cattoliche.

Articolo XII

Per l'attuazione del diritto che hanno le famiglie cattoliche di dare ai propri figli un'educazione religiosa corrispondente alla loro fede, i programmi educativi, a livello di grado primario e secondario, comprenderanno negli istituti scolastici ufficiali l'insegnamento della religione e la formazione religiosa secondo il Magistero della Chiesa. Al fine di rendere effettivo tale diritto, spetta alla competente autorità ecclesiastica fornire i programmi, approvare i testi dell'insegnamento religioso e verificare come si imparte detto insegnamento. L'autorità civile terrà conto dei certificati di idoneità per insegnare la religione, rilasciati dalla competente autorità ecclesiastica.

Lo Stato favorirà nei gradi superiori dell'insegnamento la creazione di istituti o dipartimenti di scienze superiori religiose, dove gli studenti cattolici abbiano la possibilità di perfezionare la loro cultura in armonia con la propria fede.

Articolo XIII

Come servizio della comunità nelle zone marginali, che hanno bisogno temporaneamente di un regime canonico speciale, la Chiesa collaborerà nel settore dell'educazione ufficiale mediante contratti che svolgano i relativi programmi ufficiali e contemplino le circostanze e le esigenze specifiche di ciascun luogo. Tali contratti stipulati col Governo nazionale si adatteranno a criteri previamente concordati fra questo e la Conferenza Episcopale, conformemente alle disposizioni dell'Articolo VI.

Articolo XIV

Il diritto di nominare Arcivescovi e Vescovi spetta esclusivamente al Romano Pontefice. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo residenziali, e di un Coadiutore con diritto di successione, nomina che dovrà ricadere su cittadini colombiani, la Santa Sede comunicherà al Presidente della Repubblica il nome della persona prescelta, al fine di sapere se ha obiezioni di carattere civile o politico. Si intenderà che esse non esistono se egli non le manifesta entro trenta giorni. Queste pratiche si svolgeranno da entrambe le parti con la maggiore sollecitudine e riserva.

Articolo XV

La Santa Sede potrà erigere nuove circoscrizioni ecclesiastiche e modificare i confini di quelle esistenti, quando lo stimi opportuno, per il miglior compimento della missione della Chiesa. A tale scopo informerà previamente il Governo, accogliendo le indicazioni giuste e convenienti che da esso riceva.

Articolo XVI

La Santa Sede è d'accordo per elevare con la maggior sollecitudine possibile le giurisdizioni missionarie alla categoria di diocesi, nella misura in cui lo sviluppo delle regioni sia in armonia con le esigenze pastorali diocesane.

Articolo XVII

L'assistenza spirituale e pastorale dei membri delle Forze Armate si effettuerà per mezzo del Vicariato Castrense, secondo le norme e i regolamenti emanati al riguardo dalla Santa Sede, d'accordo col Governo.

Articolo XVIII

I chierici e religiosi non potranno essere obbligati ad assumere pubblici incarichi incompatibili col loro ministero e professione religiosa e saranno inoltre esenti dal servizio militare.

Articolo XIX

Continueranno ad essere deferite ai Tribunali dello Stato le cause civili dei chierici e dei religiosi e quelle che si riferiscono alla proprietà e ai diritti temporali delle persone giuridiche ecclesiastiche, come pure i processi penali contro le suddette persone per contravvenzioni e delitti estranei al ministero ecclesiastico, sanzionati dalle leggi della Repubblica. Si eccettuano, tuttavia, i processi penali contro i Vescovi e quanti ad essi sono equiparati nel diritto ecclesiastico, i quali sono di competenza esclusiva della Sede Apostolica.

Articolo XX

In caso di processi penali contro chierici e religiosi, la competenza sarà in prima istanza, senza intervento della giuria, dei Giudici Superiori o di chi li sostituisca ed in seconda istanza dei Tribunali Superiori. All'inizio del processo, si comunicherà il fatto all'Ordinario proprio, il quale non porrà ostacolo alla procedura giudiziaria. I giudizi non saranno pubblici. Nella detenzione e nell'arresto, prima e durante il processo, essi non potranno essere rinchiusi in carceri comuni; ma se poi fossero condannati in ultima istanza verrà loro applicato il regime ordinario relativo alla esecuzione delle pene.

Articolo XXI

I funzionari dei settori giurisdizionale ed esecutivo dello Stato, presteranno, se necessario, propria collaborazione nelle esecuzione dei provvedimenti dei Tribunali Ecclesiastici, al fine di proteggere i diritti delle persone che potrebbero essere lesi dalla esecuzione incompleta o mancata di tali provvedimenti.

Articolo XXII

L'esercizio illegittimo di giurisdizione o di funzioni ecclesiastiche da parte di chi è privo di missione canonica per compierle, comunicato ufficialmente dall'autorità ecclesiastica al competente funzionario dello Stato, sarà considerato da questo come usurpazione di funzioni pubbliche.

Articolo XXIII

La Chiesa Cattolica e le altre persone giuridiche di cui all'articolo IV del presente Concordato hanno facoltà di acquistare, possedere, alienare e amministrare liberamente beni mobili e immobili nella forma stabilita dalla legislazione colombiana per tutti i cittadini, e le loro proprietà, fondazioni e diritti saranno non meno inviolabili di quelli che appartengono alle altre persone naturali e giuridiche.

Articolo XXIV

Le proprietà ecclesiastiche potranno essere assoggettate a tributi nella stessa forma ed estensione di quelle dei privati. Tuttavia, in considerazione della loro peculiare finalità, si eccettuano gli edifici destinati al culto, le curie diocesane, le case vescovili e parrocchiali ed i seminari.

Ai beni di utilità comune senza fine di lucro, appartenenti alla Chiesa e alle altre persone giuridiche di cui all'articolo IV del presente Concordato, come quelli destinati a opere di culto, di educazione o beneficenza, si applicheranno in materia tributaria le disposizioni di legge stabilite per le altre istituzioni della stessa natura.

Articolo XXV

Lo Stato riconosce il diritto della Chiesa di richiedere liberamente ai fedeli contributi ed offerte per il culto divino, il sostentamento di suoi ministri ed altri fini propri della sua missione.

Articolo XXVI

Le Alte Parti Contraenti unificano le obbligazioni finanziarie assunte dallo Stato in virtù del Concordato del 1887 e della convenzione sulle Missioni del 1953. Di conseguenza regoleranno il loro ammontare in forma che consenta di adempiere debitamente dette obbligazioni. Sarà ugualmente regolato il contributo dello Stato per la creazione di nuove diocesi e per il sostentamento di quelle che si trovano nei territori anteriormente chiamati di missione. Agli enti che ricevono la cosiddetta rendita nominale lo Stato darà la possibilità di riscattarla.

Articolo XXVII

Lo Stato garantisce alla Chiesa il diritto di possedere e amministrare propri cimiteri, i quali saranno sottoposti alla vigilanza ufficiale per quanto si riferisce all'igiene e all'ordine pubblico. Nei cimiteri dipendenti dall'autorità civile la Chiesa potrà esercitare il suo ministero nella inumazione dei cattolici.

Articolo XXVIII

Per la difesa e la promozione del patrimonio culturale colombiano la Chiesa e lo Stato collaboreranno nell'inventario dell'arte religiosa nazionale, il quale comprenderà monumenti, oggetti di culto, archivi, biblioteche ed altri oggetti che per il loro valore storico o estetico siano degni di un'attenzione congiunta affinchè siano conservati, restaurati ed esposti, ai fini della educazione sociale.

Articolo XXIX

Nella esecuzione delle disposizioni contenute in questo Concordato, come pure nelle sue regolamentazioni e per risolvere amichevolmente eventuali difficoltà relative alla sua interpretazione ed applicazione, le Alte Parti Contraenti procederanno di comune accordo.

Articolo XXX

Il presente Concordato, salvo quanto è stabilito nell'Articolo XXVI, lascia senza vigore ed effetto quello che le Alte Parti Contraenti firmarono in Roma il 31 dicembre 1887, approvato con la Legge 35 del 1888, ed i seguenti accordi: la Convenzione addizionale al Concordato, firmata a Roma il 20 luglio 1892, approvata con la Legge 34 del 1892; gli accordi derivati dallo scambio di note numero 27643 del 27 febbraio 1924 diretta dal Segretario di Stato di Sua Santità al Ministro Straordinario e Plenipotenziario di Colombia presso la Santa Sede e la risposta di questo del 10 giugno 1924, le quali diedero origine alla Legge 54 del 1924; e la Convenzione sulle Missioni, firmata a Bogotà il 29 gennaio 1953.

Allo stesso tempo sono derogate tutte le disposizioni di leggi e di decreti che in qualsiasi maniera siano incompatibili con questo Concordato.

Articolo XXXI

Il presente Concordato viene firmato in doppio esemplare e in lingua italiana e spagnuola, i cui testi sono ugualmente autentici e fanno ugualmente fede.

Articolo XXXII

Questo Concordato entrerà in vigore alla data dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari firmano questo Concordato, nella città di Bogotà, Repubblica di Colombia, il dodici luglio millenovecentosettantatrè.

+ Angelo Palmas Nunzio Apostolico

Alfredo Vázquez Carrizosa Ministro de Relaciones Exteriores

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi sottoscritto fra la Santa Sede e la Repubblica di Colombia, i Plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti fanno le seguenti dichiarazioni che formano parte integrante del Concordato medesimo:

Circa l’Articolo VII

1. D'accordo con la legislazione vigente nello Stato colombiano l'iscrizione di un matrimonio canonico che non sia stato annotato nel registro civile al tempo della sua celebrazione, potrà sempre farsi a richiesta di qualsiasi dei coniugi o di chi abbia interesse legittimo a detto matrimonio. A tale scopo, sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica del relativo atto ecclesiastico. La morte di uno o di entrambi i coniugi non sarà di ostacolo a detta iscrizione.

2. Gli effetti civili del matrimonio canonico, debitamente iscritto nel registro civile, decorreranno dalla data della celebrazione di detto matrimonio.

Circa l’Articolo VIII

La Repubblica di Colombia riconosce la competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica per quanto si riferisce agli aspetti canonici del Privilegio della Fede.

Per quanto si riferisce ai relativi effetti civili si terrà conto delle disposizioni della giurisprudenza e della legislazione civile colombiane in modo che siano rispettati tanto i diritti acquisiti dai coniugi quanto i diritti delle persone legalmente protette nella società coniugale.

Circa l’Articolo IX

La disposizione di questo articolo che le cause di separazione del matrimonio canonico saranno decise nel Tribunale Superiore e nella Corte Suprema di Giustizia di Colombia, non impedirà che, nel futuro, lo Stato Colombiano possa stabilire un'istanza speciale per esaminare e giudicare le cause relative al diritto di famiglia e che abbia un grado equivalente a quello degli organi menzionati.

Il presente Protocollo si firma nella città di Bogotà, Repubblica di Colombia, il dodici luglio millenovecentosettantatrè.

**+** *Angelo Palmas*

Nunzio Apostolico

*Solemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Columbianam rata habita, die 2 mensis Iulii anno MDCCCCLXXV in Aedibus Vaticanis Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die 2 mensis Iulii anno MDCCCCLXXV, eadem Conventio vigere coepit.*

**Scambio di note.**

(17 e 18 luglio 1974)

D.M. 583

Bogotá, 17 de julio de 1974

A su Excelencia reverendísima monseñor Angelo Palmas nuncio apostólico, Bogotá.

Excelentisimo señor:

Como vuestra excelencia está informada, el Concordato suscrito el 12 de julio de 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede fue ya objeto de la aprobación impartida por el Senado de la República y deberá ser discutido también en las próximas sesiones ordinarias del Congreso Nacional por la Cámara de Representantes, para los efectos del artículo 120, numeral 20 de la Constitución Nacional.

El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que se han manifestado posteriormente y el vivo deseo de coadyuvar a su propia aprobación, estima oportuno sugerir a la Santa Sede, como por la presente lo hago, que las dos altas partes contratantes acuerden fijar un término de diez años contados a partir de la fecha de ratificación del concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano.

Ruego de manera muy atenta a vuestra excelencia se sirva transmitir a la Santa Sede los anteriores puntos de vista de mi Gobierno, en el sentido de que la respuesta favorable de vuestra excelencia y la nota que ahora le dirijo, constituirán, llegado el caso, una expresión de su recíproca voluntad de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de vuestra excelencia con el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

*Alfredo Vázquez Carrizosa*, Ministro de Relaciones Exteriores.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bogotá, 18 de julio de 1974

Excelentísimo señor:

Tengo el honor de avisar recibo de la nota de vuestra excelencia, distinguida con el Nº DM-583 del 17 de julio de 1974, que a la letra dice:

“Excelentísimo señor: Como vuestra excelencia está informada, el concordato suscrito el 12 de julio de 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede fue ya objeto de la aprobación impartida por el Senado de la República y deberá ser discutido también en las próximas sesiones ordinarias del Congreso Nacional por la Cámara de Representantes, para los efectos del artículo 120, numeral 20 de la Constitución Nacional.

El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que se han manifestado posteriormente y el vivo deseo de coadyuvar a su pronta aprobación, estima oportuno sugerir a la Santa Sede, como por la presente lo hago, que las dos altas partes contratantes acuerden fijar un término de diez años contados a partir de la fecha de ratificación del Concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano.

Ruego de manera muy atenta a vuestra excelencia se sirva transmitir a la Santa Sede los anteriores puntos de vista de mi Gobierno, en el entendido de que la respuesta favorable de vuestra excelencia y la nota que ahora le dirijo, constituirán, llegado el caso, una expresión de su recíproca voluntad de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de vuestra excelencia con el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. *Alfredo Vázquez Carrizosa*, Ministro de Relaciones Exteriores.”

En consecuencia, me complazco en informar a vuestra excelencia que la Santa Sede acepta las propuestas contenidas en la citada nota y que, de acuerdo con la sugerencia allí incluida, la nota referida y ésta de respuesta constituyen una expresión de la recíproca voluntad de la misma Santa Sede y del Gobierno Nacional de Colombia, de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

Mons. *Angelo Palmas*, Nuncio Apostólico.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ACTA DE CANJE**[[2]](#footnote-2)

Reunidos… *(Omissis)*

f) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno del Concordato de 1973, las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos, a partir de la fecha de entrada en vigor del tratado, deberán ser presentadas ante los jueces del Estado; sin embargo, se entiende que las causas introducidas ante las autoridades eclesiásticas con anterioridad a la entrada en vigor del tratado, seguirán su trámite ordinario ante dichas autoridades, en virtud del principio de los derechos adquiridos, a menos que las partes soliciten que la causa pase a consideración de la autoridad judicial competente del Estado colombiano;

g) Que, en relación con el párrafo segundo del Protocolo Final referente al artículo octavo, el Gobierno de Colombia declara y la Santa Sede toma nota de ello, que los matrimonios católicos celebrados con dispensa basada en el Privilegio de la Fe no podrán surtir efectos civiles, mientras no medie el estado de libertad civil de los contrayentes, de conformidad con las disposiciones de la legislación civil y de la jurisprudencia colombianas. El Tribunal Superior del Distrito Judicial territorialmente competente, una vez comprobado el estado de libertad de los cónyuges, ordenará la inscripción del matrimonio canónico en el registro civil con el fin de que surta plenos efectos civiles.

Los infrascritos reafirman la recíproca voluntad de la Santa Sede y de la República de Colombia que los condujo a señalar el curso de los próximos diez años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano, acuerdo que figura en el canje de notas realizado en julio de 1974 entre el Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Angelo Palmas, Nuncio Apostólico de Su Santidad en Bogotá.

En fe de lo cual se extiende por duplicado la presente diligencia, que firman y sellan con sus sellos particulares, en el Palacio Apostólico del Vaticano, a los dos días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco.

+ *Jean Cardenal Villot* Secretario de Estado

*Antonio Rocha Alvira* Embajador de Colombia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Scambio di Note ai dieci anni del Concordato del 1973[[3]](#footnote-3)

(2 de julio de 1985)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DM. 00869

Bogotá, julio 2 de 1985

Excelencia:

Al terminarse el 2 de julio del presente año el curso de los diez años previsto en el último párrafo del Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificación del Concordato vigente suscrito el 12 de julio de 1973, dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano, a tenor del artículo XXIX del mismo Concordato, y con el propósito de interpretar y aplicar algunas de sus disposiciones, propongo a Vuestra Excelencia lo que sigue:

a) En cuanto a lo acordado acerca del Privilegio de la Fe en el Protocolo Final en relación con el artículo VIII del Concordato, es entendido que el estado de libertad civil de los cónyuges de que habla el documento de ratificación del Concordato, implica la disolución del vínculo civil por las causas y procedimientos establecidos por la legislación civil colombiana.

b) En vista de las instancias de familia que el Estado Colombiano estudia crear, la declaración del Protocolo Final en relación con el artículo IX se interpreta en el sentido de que los futuros jueces civiles de familia y las salas de familia que sean establecidas en los Tribunales Superiores puedan ser -en razón de sus características y especialización- respectivamente primera y segunda instancia para la tramitación de las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos.

Mientras se establecen dichas instancias de familia, las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos podrán ser provisionalmente tramitadas ante los Jueces Civiles de Circuito en primera instancia y en segunda ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

En consecuencia tengo el honor de proponer que lo expuesto en la presente nota, así como la respuesta que en idénticos términos tenga a bien darme Vuestra Excelencia, constituya la interpretación y aplicación dadas de común acuerdo a las disposiciones concordatarias.

Queda evidentemente entendido que el Concordato, como Tratado Internacional, continúa regido para todos sus efectos por las normas del Derecho Internacional General y por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Me valgo de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

*Augusto Ramírez Ocampo* Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia

Monseñor *Angelo Acerbi*

Nuncio Apostólico

Ciudad.

---------

Prot. Nº 7088

Bogotá, julio 2 de 1985

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de la Nota de Vuestra Excelencia distinguida con el N° D.M. 0089 de la fecha, que a la letra dice:

“Al terminarse el 2 de julio del presente año

(…)

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”.

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que la Santa Sede está de acuerdo sobre cuanto precede.

Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

**+** *Angelo Acerbi* Nuncio Apostólico

A Su Excelencia

Señor *Augusto Ramírez Ocampo*

Ministro de Relaciones Exteriores

Ciudad

# Italia

ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA

MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE[[4]](#footnote-4)

la santa sede e la repubblica italiana

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Art. 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.

Art. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato[[5]](#footnote-5).

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti[[6]](#footnote-6).

Art. 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi[[7]](#footnote-7).

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche[[8]](#footnote-8).

6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo[[9]](#footnote-9);

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere[[10]](#footnote-10).

La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione[[11]](#footnote-11).

Art. 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato[[12]](#footnote-12).

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia[[13]](#footnote-13), o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.

Art. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche[[14]](#footnote-14).

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

**+** AGOSTINO Card. CASAROLI B. CRAXI

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. *In relazione all’Art. 1*

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. *In relazione all’Art. 4*

*a)* Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.

*b)* La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

*c)* La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato italiano dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. *In relazione all’Art. 7*

*a)* La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

*b)* La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. *In relazione all’Art. 8*

*a)* Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. *b)*, si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1 ) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

*b)* Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

*c)* Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. *In relazione all’Art. 9*

*a)* L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

*b)* Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti[[15]](#footnote-15).

*c)* Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. *In relazione all’Art. 10*

La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 -che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929- si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. *In relazione all’Art. 13 n. 1*

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

**+** *Agostino* Card. *Casaroli*

*B.* *Craxi*

Protocollo di approvazione delle norme per la disciplina della materia di cui all’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,

esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,

preso atto che le norme predette rientrano nell’ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,

considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,

tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,

convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:

Art. 1

Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all’allegato I.

Art. 2

Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

Art. 3

Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell’Accordo 18 febbraio 1984.

Art. 4

Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

Art. 5

Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.

Roma, 15 novembre 1984.

**+** *Agostino* Card. *Casaroli*

*B.* *Craxi*

ALLEGATO

**CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI POLONIA**[[16]](#footnote-16)

La Santa Sede e la Repubblica di Polonia nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;

tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei cittadini della Nazione Polacca;

rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea della Polonia;

considerando l’importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza e della sovranità per lo Stato Polacco e avendo sollecitudine del suo sviluppo;

costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al consolidamento della moralità;

guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione:

ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondata sul rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;

prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia sancita con la Bolla Pontificia «Totus Tuus Poloniae populus»;

avendo la Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica, nonché le norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il presente Concordato.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune intesa, quanto segue:

Articolo 1: La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.

Articolo 2: Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.

Articolo 3: La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia nel Paese sia all'estero.

Articolo 4: 1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato.

3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca.

Articolo 5: Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio della giurisdizione, gestione e amministrazione dei propri affari, in conformità al diritto canonico.

Articolo 6: 1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie della Chiesa; ciò riguarda, in particolare, erigere, mutare e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, I'ordinariato militare, amministrazioni apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.

3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa fuori delle frontiere dello Stato Polacco.

4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.

5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri Inviati del Papa.

Articolo 7: 1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico.

2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi tra gli ecclesiastici che siano cittadini polacchi.

4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comunicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile.

Articolo 8: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto, in conformità all'articolo 5.

2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del diritto polacco.

3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale disposizione non costituisce un limite per la applicazione della legge polacca per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale.

4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati al comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei beni.

Articolo 9: 1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

1) 1º gennaio - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno);

2) Lunedì di Pasqua;

3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo;

4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria;

5) 1º novembre - Solennità di Tutti i Santi;

6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore;

7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.

2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le Parti Contraenti.

Articolo 10: 1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta, gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se

1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca;

2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e

3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa.

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.

3. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico.

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.

Articolo 11: Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.

Articolo 12: 1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e il principio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla volontà degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del relativo programma di scuola o prescolastico.

2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di testo vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere all'autorità civile competente.

3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica. nonché la forma e il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la Conferenza Episcopale Polacca.

4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le disposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.

5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli adulti, compresa la pastorale accademica.

Articolo 13: Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la partecipazione alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.

Articolo 14: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni ordine, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle rispettive leggi civili.

2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme della legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto polacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri.

3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi delle scuole e dei centri di cui al comma 1 -se queste scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici- godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici.

4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati dallo Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e i criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili.

Articolo 15: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa il diritto di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ricerca.

2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al comma 1.

Articolo 16: 1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal Vescovo Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le competenti autorità della Repubblica di Polonia.

2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio.

3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano portare a compimento i loro studi.

4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad esercitazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione di cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico.

5. In caso di mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cappellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesiastici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, per il servizio sanitario o per il servizio della difesa civile.

Articolo 17: 1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio dell'assistenza religiosa.

2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati al comma 1.

3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione civile stipulerà un apposito contratto.

Articolo 18: In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle minoranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoranze.

Articolo 19: La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.

Articolo 20: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso dei mezzi propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla radio e dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione polacca.

Articolo 21: 1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, ciascuna secondo la propria natura, attività di carattere missionario, caritativo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed effettuare collette pubbliche.

2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche, caritativo-assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine in una data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite.

Articolo 22: 1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle istituzioni civili.

2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.

3. Alle autorità civili verranno indicate l’istituzione ecclesiastica o le istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 2.

4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono patrimonio culturale.

Articolo 23: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.

Articolo 24: La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed ecclesiastici, nonché cimiteri, in conformità con la legislazione polacca. Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche competenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e all'erezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi amministrativi.

Articolo 25: 1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici.

2. Le autorità civili competenti e ]a Conferenza Episcopale Polacca daranno norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o sono gestiti dalla Chiesa.

Articolo 26: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni. Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.

Articolo 27: I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

Articolo 28: Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Concordato.

Articolo 29: Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica.

Il presente Concordato è stato steso a Varsavia il 28 Luglio 1993, in doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.

Per la Santa Sede: S.E.R. Mons. JÓZEF KOWALCZYK *Arciv. tit. di Eraclea, Nunzio Apostolico*

Per la Repubblica di Polonia: S.E. il Sig. KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI *Ministro degli Affari Esteri*

# slovacchia

**Conventio inter Sanctam Sedem et Slovacchiae Rem Publicam**[[17]](#footnote-17)

Accordo Base

**tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca**

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca,

facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II ed al Diritto Canonico e la Repubblica Slovacca alle norme della Costituzione,

richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, alla missione autorevole della Chiesa Cattolica nella storia della Slovacchia, nonché al suo ruolo attuale in campo sociale, morale e culturale,

riferendosi all’eredità spirituale cirillo-metodiana,

riconoscendo il contributo dei cittadini della Repubblica Slovacca alla Chiesa Cattolica,

manifestando la volontà di contribuire al bene spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune,

hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**

(1) La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo «le Alte Parti») si considerano reciprocamente soggetti indipendenti ed autonomi di diritto internazionale e si ispireranno a questi principi nei loro mutui rapporti.

(2) Le Alte Parti riconoscono la loro rispettiva personalità giuridica, ed anche quella di tutte le persone giuridiche e fisiche che ne godono secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca o secondo il Diritto Canonico.

**Articolo 2**

(1) La Repubblica Slovacca riconosce il diritto della Chiesa Cattolica nella Repubblica Slovacca (in seguito solo «la Chiesa Cattolica») e dei suoi membri alla libera ed indipendente attività, che comprende soprattutto la professione pubblica, l’annunzio e la pratica della fede cattolica, la libertà nell’esercizio della missione della Chiesa Cattolica, l’esercizio delle sue competenze definite dal Diritto Canonico, l’esercizio dei diritti di proprietà relativi ai suoi mezzi finanziari e materiali e di gestione dei propri affari interni.

(2) La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica utilizzerà tutti i mezzi adeguati per la formazione morale dei cittadini della Repubblica Slovacca, per il bene comune, secondo i principi della dottrina cattolica, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

**Articolo 3**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere e modificare il suo ordinamento giuridico, erigere, modificare e sopprimere le strutture ecclesiastiche proprie, soprattutto province, arcidiocesi, diocesi, eparchie, esarcati ed amministrazioni apostoliche.

(2) La Santa Sede informerà in via riservata la Repubblica Slovacca circa l’erezione, la modifica o la soppressione di una provincia ecclesiastica, di una archidiocesi, di un’eparchia, di un’esarcato o di un’amministrazione apostolica, prima della loro pubblicazione.

(3) La Santa Sede assicurerà la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche slovacche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco‑cattolici con i confini statali della Repubblica Slovacca.

(4) La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire persone giuridiche. La Repubblica Slovacca garantisce la protezione della loro proprietà e la libertà delle loro attività. Le attività di queste persone giuridiche devono essere in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

**Articolo 4**

La Chiesa Cattolica ha il diritto di mantenere contatti con la Santa Sede e con la Chiesa universale, specialmente con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, e con le altre Chiese e confessioni religiose come anche con altre persone giuridiche e fisiche nella Repubblica Slovacca ed all’estero.

**Articolo 5**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la sua missione apostolica, in particolare di compiere riti liturgici e atti religiosi, di annunciare e di insegnare la dottrina cattolica.

(2) La Repubblica Slovacca garantisce l’inviolabilità dei luoghi sacri che, conformemente al Diritto Canonico, sono destinati allo svolgimento delle funzioni religiose. Con l’inviolabilità dei luoghi sacri, le Alte Parti intendono la protezione di questi luoghi, che consiste nell’impedire di farne uso per altri scopi che non siano conformi al Diritto Canonico, e nell’impedirne la violazione della propria dignità.

(3) Per gravi motivi, e con il consenso della Chiesa Cattolica, un luogo sacro può eccezionalmente essere utilizzato anche per altri scopi, che non siano in contrasto con la sacralità degli stessi luoghi.

(4) L’eccezione alla regola dell’inviolabilità dei luoghi sacri è ammessa, se si rende necessaria in vista di un immediato pericolo per la vita o la salute, la sicurezza o la proprietà, anche se non è stato possibile avere in anticipo il consenso della Chiesa Cattolica. In questi casi, la Repubblica Slovacca può prendere le misure necessarie e adeguate per tali luoghi salvaguardando sempre il loro carattere sacro.

**Articolo 6**

(1) La Santa Sede ha il diritto esclusivo di provvedere agli uffici ecclesiastici secondo il Diritto Canonico, in particolare decidere indipendentemente ed esclusivamente nella scelta dei candidati per il ministero episcopale, nonché circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione dei Vescovi.

(2) La Santa Sede comunica al Governo slovacco, in via riservata e prima della pubblicazione, nome e cognome della persona che sarà nominata Vescovo, ed anche il trasferimento, la rinuncia o la rimozione di un Vescovo. La confidenzialità della comunicazione comprende l’obbligo da parte della Repubblica Slovacca di non esprimere opinioni circa la persona dell’interessato e neanche di prendere posizioni sulla decisione della Santa Sede.

(3) La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione di una persona con riferimento agli altri uffici ecclesiastici o i ministeri relativi alla missione apostolica.

**Articolo 7**

La Repubblica Slovacca riconosce a tutti il diritto dell’obiezione di coscienza secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica. La misura e le condizioni dell’applicazione di questo diritto saranno definite in una intesa particolare tra le Alte Parti[[18]](#footnote-18).

**Articolo 8**

(1) Il segreto confessionale è inviolabile. L’inviolabilità del segreto confessionale comprende il diritto di rifiutare la deposizione davanti agli organi statali della Repubblica Slovacca.

(2) La Repubblica Slovacca garantisce anche l’inviolabilità del segreto d’informazione, affidato oralmente o per iscritto sotto la condizione di riservatezza alla persona incaricata della cura pastorale.

**Articolo 9**

La Repubblica Slovacca rispetterà come giorni di riposo tutte le domeniche e i seguenti giorni:

a) 1º gennaio, Solennità di Maria Ss.ma, della Circoncisione del Signore, e di San Basilio il Grande,

b) 6 gennaio, Epifania del Signore,

c) Venerdì Santo,

d) Lunedì di Pasqua,

e) 5 luglio, Solennità dei santi Cirillo e Metodio,

f) 15 settembre, Solennità della Madonna Addolorata, Patrona della Slovacchia,

g) 1º novembre, Solennità di Tutti i Santi,

h) 24 dicembre, Vigilia di Natale,

i) 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore,

j) 26 dicembre, Festa di Santo Stefano protomartire e del Coro della Santa Madre di Dio.

**Articolo 10**

(1) Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

(2) Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate a richiesta di una delle parti interessate alla Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca procederà nel caso secondo il suo ordinamento giuridico[[19]](#footnote-19).

**Articolo 11**

Le Alte Parti collaboreranno alla difesa e alla promozione del matrimonio nonchè della famiglia che proviene dal matrimonio.

**Articolo 12**

(1) La cura e l’educazione dei figli è diritto e dovere dei genitori. Se, per motivi gravi, i genitori non possono esercitare questo diritto, in base alla decisione del tribunale competente della Repubblica Slovacca, questo diritto passa ad altre persone o alle istituzioni per la realizzazione dell’educazione istituzionale o protettiva.

(2) I genitori e altre persone e istituzioni menzionate nel paragrafo (1), hanno il diritto di educare i figli secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica.

**Articolo 13**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire, gestire ed utilizzare per l’educazione e l’istruzione, scuole elementari, scuole medie, università e altre istituzioni scolastiche, secondo le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

(2) Le scuole e le istituzioni scolastiche, di cui al paragrafo (1), hanno uguale condizione come le scuole e le istituzioni scolastiche statali e fanno parte inseparabile ed equivalente del sistema educativo-formativo della Repubblica Slovacca. Il contributo finanziario per dette scuole e istituzioni scolastiche da parte del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilito con una Intesa speciale, secondo l’articolo 20 del presente Accordo.

(3) I genitori ed altre persone menzionate nell’Articolo 12 paragrafo (1) hanno il diritto di scegliere liberamente la scuola e l’istituzione scolastica.

(4) La Repubblica Slovacca riconosce la validità dei certificati degli studi compiuti nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche di cui al paragrafo (1), nei limiti dei criteri di validità dei documenti di studi delle scuole statali e delle istituzioni scolastiche dello stesso o equivalente ordine e grado, secondo le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca per la validità dei certificati di studi compiuti in tutte le scuole e le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema educativo e istruttivo della Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca riconosce l’equipollenza di questi certificati. Le regole menzionate in questa disposizione riguardano anche i certificati dei titoli e gradi accademici e scientifici.

(5) La Repubblica Slovacca si impegna a creare le condizioni per l’educazione cattolica degli alunni nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche in conformità con la convinzione religiosa dei loro genitori. Tale impegno comporta il dovere di adempiere le richieste dei genitori di avvalersi dell’educazione religiosa cattolica in tutti i gradi delle scuole elementari, in tutti gli ordini ed in tutti i tipi delle istituzioni scolastiche, e di sussidiare le organizzazioni cattoliche educative ed i movimenti giovanili.

(6) La Chiesa Cattolica ha il diritto di insegnare la religione in tutte le scuole ed istituzioni scolastiche, che fanno parte del sistema educativo e formativo della Repubblica Slovacca secondo le condizioni stabilite nel paragrafo (9). L’insegnante di religione gode, nelle relazioni giuridiche di lavoro, uguale posizione come gli insegnanti di altre materie, se il medesimo adempie le condizioni dell’insegnante per le scuole del rispettivo ordine e grado stabiliti nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. L’autorizzazione della Chiesa Cattolica è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività pedagogica dell’insegnante di religione in tutte le scuole.

(7) Le persone di confessione cattolica hanno il diritto di far valere nel processo educativo e formativo la propria convinzione per quanto riguarda l’educazione alla famiglia, conformemente ai principi dell’etica cristiana. Ciò non tocca i doveri di queste persone, stabiliti conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca nell’ambito dell’educazione e della formazione.

(8) La Santa Sede, nel processo educativo e formativo, rispetterà i principi della tolleranza religiosa, dell’ecumenismo e della collaborazione come anche i sentimenti delle persone di diversa convin­zione religiosa e i sentimenti delle persone non credenti.

(9) Le Alte Parti definiranno in particolari Intese Internazionali altre norme relative alle scuole ed alle istituzioni scolastiche considerate nel paragrafo (1), all’insegnamento della religione cattolica e all’educazione cattolica degli alunni, all’università cattolica, alle facoltà teologiche, ai seminari ed alle istituzioni formative religiose[[20]](#footnote-20).

**Articolo 14**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto di esercitare la cura pastorale per i membri delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.

(2) I sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i seminaristi ed i novizi hanno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio con un servizio spirituale nelle Forze Armate.

(3) I membri delle Forze Armate e i membri dei Corpi di Polizia hanno il diritto di partecipare alla Santa Messa, la domenica e nei giorni festivi di precetto, se ciò non è in conflitto con l’adempimento di gravi compiti di servizio. Ad altri riti religiosi partecipano, durante gli orari d’impiego, con il consenso del responsabile di servizio.

(4) Le Alte Parti definiranno i particolari relativi all’assistenza pastorale alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, al servizio militare obbligatorio e al servizio civile alternativo dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, dei seminaristi e dei novizi con una apposita Intesa internazionale[[21]](#footnote-21).

**Articolo 15**

La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la cura pastorale per i fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari e in quelli di detenzione e di rieducazione[[22]](#footnote-22).

**Articolo 16**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività pastorale, spirituale, formativa ed educativa in tutte le istituzioni statali formative, educative e sanitarie, nelle istituzioni statali di servizi sociali, comprese quelle adibite all’educazione istituzionale obbligatoria, alla cura e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformità con le condizioni concordate tra la Chiesa Cattolica e la rispettiva istituzione. La Repubblica Slovacca assicurerà le condizioni adatte per l’esecuzione di questo diritto. Le persone che sono sotto la cura di queste istituzioni hanno il diritto di partecipare alla Messa nella domenica e nei gorni di precetto e la libertà di adempiere tutti gli atti religiosi.

(2) Le Alte Parti collaboreranno alla realizzazione dei progetti comuni nei settori della cura sanitaria, della formazione e dell’educazione, e in quella dell’assistenza degli anziani e dei malati. Questi progetti riguarderanno scuole, istituzioni educative e sanitarie, istituzioni di servizi sociali, di terapia e di reinserimento dei tossicodipendenti. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica promuoverà questi progetti soprattutto con il personale; la Repubblica Slovacca vi provvederà, in misura proporzionale, soprattutto materialmente e finanziariamente.

**Articolo 17**

(1) La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività formative, educative, scientifico-sperimentali, missionarie, caritative, sanitarie e sociali. Questo diritto comprende anche la costituzione, la proprietà e la gestione di istituzioni di questo genere conformemente con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

(2) Per quanto riguarda i rimborsi per le prestazioni sanitarie, da parte dell’ente dell’assicurazione obbligatoria, le istituzioni di cui al paragrafo (1) hanno gli stessi diritti e doveri delle istituzioni statali dello stesso genere.

(3) La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica parteciperà all’assicurazione finanziaria di queste istituzioni. Il contributo finanziario per le istituzioni ecclesiastiche da parte del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilito con un’Intesa speciale secondo l’articolo 20 del presente Accordo.

**Articolo 18**

(1) Le Alte Parti riconoscono che i mass-media sono un mezzo importante per la protezione della libertà di pensiero e di coscienza come anche della convinzione religiosa e della fede.

(2) Le Alte Parti hanno il diritto alla libertà di espressione compresa la libertà di divulgare le proprie opinioni e di trasmettere le informazioni con la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in altro modo.

(3) La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere i mezzi per l’attività editoriale, ed i mezzi e gli impianti trasmittenti radiofonici e televisivi ed altri mezzi ed impianti informatici sociali, e di utilizzare questi mezzi ed impianti conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

(4) La Chiesa Cattolica ha il diritto di partecipare, in misura proporzionale, nelle trasmissioni dei mezzi pubblici d’informazione.

**Articolo 19**

La Chiesa Cattolica può acquistare i diritti di proprietà su beni mobili ed immobili nonchè i diritti d’autore e ha il diritto di alienarli. Questi diritti si possono esercitare solo in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

**Articolo 20**

(1) Le Alte Parti stabiliranno un’Intesa particolare sull’assicurazione finanziaria della Chiesa Cattolica.

(2) La Chiesa Cattolica ha il diritto di organizzare collette nelle Chiese. I redditi dall’amministrazione delle risorse acquisite in questo modo non sono soggetti alla tassazione né all’obbligo della contabilità pubblica.

**Articolo 21**

(1) Le Alte Parti contribuiranno alle spese per il mantenimento e la rinnovazione dei beni immobili siti sul territorio della Repubblica Slovacca ai quali la Chiesa Cattolica ha il diritto di proprietà e che sono, ai sensi dell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca, monumenti culturali. La misura dell’assicurazione finanziaria per il loro mantenimento e rinnovamento con i mezzi del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilita con un’Intesa speciale secondo l’articolo 20 del presente Accordo.

(2) La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire e ristrutturare le chiese e gli edifici religiosi, in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

**Articolo 22**

Le Alte Parti confermano la rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Slovacca, a livello di Nunziatura Apostolica, e la rappresentanza diplomatica della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, a livello di Ambasciata.

**Articolo 23**

Le Alte Parti risolveranno per via diplomatica le questioni che potrebbero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo.

**Articolo 24**

(1) Il presente Accordo è soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Slovacca conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

(2) L’Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

**Articolo 25**

Il presente Accordo si può modificare e completare in base al reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte devono essere comunicate per iscritto.

Fatto il 24 novembre 2000, in Vaticano, in due originali identici nel contenuto, ognuno in lingua italiana e slovacca, avendo le due versioni la stessa validità.

Per la Santa Sede ✠ *Angelo Cardinale Sodano* Segretario di Stato di Sua Santità

per la Repubblica Slovacca *Sig. Mikuláš Dzurinda* Primo Ministro della Repubblica Slovacca

Conventione inter Apostolicam Sedem et Slovachiae Rem Publicam rata habita, die xviii mensis Decembris anno mm ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli xxiv eiusdem Pactionis.

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca

circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca[[23]](#footnote-23)

La Santa Sede, riconoscendo condizioni particolari di vita e la necessità di forma specifica dell’assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate e dei Corpi Armati ed alle persone private della libertà per ordine dell’autorità statale

e la Repubblica Slovacca, riconoscendo il suo obbligo di garantire condizioni adeguate per la stabile e conveniente assistenza religiosa ai fedeli cattolici nell’ambito delle Forze Armate della Repubblica Slovacca, del Corpo di polizia, del Corpo di guardia carceraria e giudiziaria della Repubblica Slovacca, della Polizia ferroviaria (in seguito solo “Forze Armate e Corpi Armati”) ed alle persone private della libertà per ordine dell’autorità statale,

riferendosi all’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca firmato il 24 novembre 2000 in Vaticano (in seguito solo “Accordo Base”),

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

(1) La Santa Sede erigerà l’Ordinariato delle Forze Armate e dei Corpi Armati (in seguito solo “Ordinariato”) per l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca ed alle persone private della libertà per ordine dell’autorità statale (in seguito solo “assistenza religiosa”).

(2) L’Ordinariato sarà secondo il Diritto Canonico e secondo la Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* assimilato ad una diocesi e sarà anche istituzione peculiare nelle strutture delle Forze Armate e dei Corpi Armati. L’Ordinariato godrà della personalità giuridica canonica. L’Ordinariato avrà la personalità giuridica secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

(3) Le sue attività verranno svolte secondo le norme del Diritto Canonico e della Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae,* secondo il presente Accordo e secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

Articolo 2

(1) All’Ordinariato sarà preposto l’Ordinario delle Forze Armate e dei Corpi Armati (in seguito solo “Ordinario”). L’Ordinario sarà membro della Conferenza Episcopale della Slovacchia e sarà anche inserito nella struttura delle Forze Armate della Repubblica Slovacca. La sede dell’Ordinariato sarà a Bratislava.

(2) La Santa Sede ha il diritto esclusivo di nominare l’Ordinario.

(3) La giurisdizione dell’Ordinario è personale, ordinaria, propria e cumulativa con la potestà dell’Ordinario locale.

(4) L’Ordinario ha il diritto di comunicare liberamente con i sacerdoti e con i diaconi, con i religiosi, con i seminaristi (in seguito solo “chierici”) e con tutti coloro che svolgeranno l’assistenza religiosa; dirigerà, assicurerà e controllerà la loro attività in conformità con le norme giuridiche relative alla protezione dei fatti coperti da segreto.

Articolo 3

In base alle norme del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell’Ordinariato appartengono i fedeli cattolici:

a) i membri ed i dipendenti delle Forze Armate e dei Corpi Armati ed i dipendenti dei relativi organi amministrativi statali che vi svolgono il loro lavoro,

b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa, e così i parenti che abitano nella stessa casa,

c) gli uditori e gli studenti delle scuole delle Forze Armate e dei Corpi Armati, i degenti ed il personale delle istituzioni sanitarie e sociali subordinate ai relativi organi dell’amministrazione statale,

d) tutti i fedeli cattolici incaricati o approvati secondo il Diritto Canonico dallo stesso Ordinario nel servizio permanente per l’Ordinariato,

e) le persone in esecuzione della custodia carceraria, in esecuzione della pena detentiva, le persone arrestate o le persone fermate[[24]](#footnote-24).

Articolo 4

(1) Secondo le norme del Diritto Canonico, l’Ordinario verrà assistito nelle sue attività dal vicario generale, dagli altri vicari, dai sacerdoti e dai diaconi.

(2) L’Ordinario farà indipendentemente ed esclusivamente la scelta del vicario generale, degli altri vicari e la scelta dei sacerdoti e dei diaconi per l’assistenza religiosa nell’Ordinariato e deciderà circa la loro nomina, il trasferimento, la rinuncia al servizio e la rimozione secondo il Diritto Canonico.

Articolo 5

(1) I vescovi diocesani ed i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica concederanno all’Ordinariato un numero adeguato di chierici. I chierici diocesani potranno essere incardinati nell’Ordinariato secondo le norme del Diritto Canonico.

(2) L’Ordinario avrà il diritto secondo le esigenze e dopo l’accordo previo con i vescovi diocesani o con i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di autorizzare i loro chierici anche solo all’ausilio temporaneo o occasionale nell’Ordinariato secondo il Diritto Canonico ed ai sensi delle norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

Articolo 6

I chierici avranno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile nella forma dell’assistenza religiosa nelle Forze Armate.

Articolo 7

(1) I sacerdoti ed i diaconi, incaricati in modo permanente dell’assistenza religiosa nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, avranno gli stessi obblighi e diritti che il Diritto Canonico accorda a tutti i sacerdoti diocesani e ai diaconi e manterranno un rapporto di servizio con le strutture delle Forze Armate e dei Corpi Armati.

(2) I chierici che svolgeranno l’assistenza religiosa nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, avranno il diritto alla comunicazione libera con i superiori dell’Ordinariato in conformità con le norme giuridiche relative alla protezione dei fatti coperti da segreto.

Articolo 8

(1) L’assistenza religiosa e la celebrazione dei riti religiosi faranno parte del servizio dei sacerdoti e dei diaconi dell’Ordinariato.

(2) Nell’esercizio dell’assistenza religiosa, sacerdoti e diaconi si atterranno unicamente alle relative disposizioni liturgiche e canoniche.

Articolo 9

(1) Se qualche chierico incaricato dell’assistenza religiosa dovesse essere soggetto nel suo servizio a sanzioni disciplinari di carattere non canonico, il Superiore competente delle Forze Armate o dei Corpi Armati vi provvederà previo accordo con l’Ordinario.

(2) L’Ordinario comunica l’eventuale sanzione canonica inflitta ad un chierico, al competente Superiore delle Forze Armate o dei Corpi Armati per i provvedimenti del caso.

Articolo 10

(1) La Repubblica Slovacca provvederà alle esigenze finanziarie e materiali dei chierici dell’Ordinariato secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

(2) La Repubblica Slovacca provvederà finanziariamente e materialmente alle attività dell’Ordinariato nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, alla sede dell’Ordinariato, alla chiesa, alla curia dell’Ordinariato ed ai luoghi adeguati per le funzioni religiose.

Articolo 11

II funzionamento dell’Ordinariato verrà specificato negli Statuti del medesimo, elaborati dall’Ordinario, emanati dalla Santa Sede e conformi all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca ed ai principi di quest’Accordo.

Articolo 12

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo “Alte Parti”), s’impegnano a risolvere eventuali incompatibilità nell’interpretazione e nell’applicazione di quest’Accordo in forma di consultazioni bilaterali.

Articolo 13

Quest’Accordo potrà essere modificato e completato in base al reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte dovranno essere fatte per iscritto.

Articolo 14

(1) Quest’Accordo sarà soggetto alla ratifica ed entrerà in vigore il giorno trenta (30) dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

(2) Quest’Accordo sarà stipulato per un tempo indeterminato ed il suo vigore finirà al più tardi con la cessazione dell’Accordo Base.

Firmato a Bratislava, il 21 agosto 2002, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e slovacca, ambedue i testi sono ugualmente autentici.

per la Santa Sede ✠ *Henryk J. Nowacki* per la Repubblica Slovacca *Jozef Stank*

ACCORDO tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca sull’educazione e istruzione cattolica[[25]](#footnote-25)

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo «le Alte Parti»), facendo riferimento da parte della Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II, in particolare alla, dichiarazione *Gravissimum educationis* e alle norme del Diritto Canonico, e da parte della Repubblica Slovacca alla sua Costituzione e al suo ordinamento giuridico, e da parte cli entrambe le Alte Parti all’Articolo 13, paragrafo 9, dell’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, firmato il 24 novembre 2000 in Vaticano,

riferendosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, alla missione autorevole della Chiesa Cattolica, tanto di rito latino quanto di rito bizantino, cioè la Chiesa romano–cattolica e la Chiesa greco–cattolica secondo la dicitura dell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca (in seguito denominata solo «la Chiesa Cattolica») nella storia della Slovacchia, nonché al loro ruolo attuale nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione cattolica,

richiamandosi all’eredità spirituale cirillo-metodiana,

riconoscendo l’apporto dei cittadini della Repubblica Slovacca alla Chiesa Cattolica,

manifestando la volontà di contribuire al bene spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune,

hanno concordato quanto segue:

Articolo I

1. Vengono definite scuola cattolica e istituzione scolastica cattolica (in seguito denominate solo «la scuola cattolica») la scuola confessionale e l’istituzione scolastica confessionale istituite o riconosciute dal vescovo diocesano locale, dal suo vicario generale o dal superiore di un istituto religioso (in seguito denominati solo «la competente autorità della Chiesa Cattolica») in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

2. L’Autorità ecclesiastica che istituisce la scuola cattolica ha, il diritto di nominare e revocare il preside della scuola stessa in conformità con le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. Similmente stabilisce criteri per l’assunzione dei docenti e degli insegnanti in rapporto al progetto educativo della scuola cattolica, nel rispetto della legislazione della Repubblica Slovacca.

3. L’Autorità ecclesiastica che istituisce la scuola cattolica approva i criteri per l’ammissione degli alunni allo studio nelle scuole cattoliche medie superiori.

4. Il preside approva l’ordinamento interno della scuola cattolica in conformità con le condizioni stabilite dall’ordine giuridico della Repubblica Slovacca e in conformità con i principi dell’educazione e dell’istruzione cattolica.

5. L’insegnamento delle discipline formative di base e delle discipline di specializzazione nelle scuole cattoliche corrisponde nei suoi contenuti all’insegnamento delle discipline formative di base e delle discipline di specializzazione nelle scuole statali del relativo grado, genere e tipo.

6. L’insegnamento nelle scuole cattoliche si imparte secondo i piani di istruzione, le linee di insegnamento, i programmi scolastici educativi approvati dall’Autorità ecclesiastica che istituisce la scuola, previo accordo con il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Slovacca.

7. La Repubblica Slovacca non farà richiesta che le scuole cattoliche svolgano programmi educativi e di istruzione non corrispondenti all’educazione ed all’istruzione cattolica.

8. Alle scuole cattoliche viene concessa la copertura finanziaria nella stessa misura in cui viene concessa a tutte le altre scuole, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

9. Il Centro Cattolico Pedagogico e Catechetico, istituito dalla Conferenza Episcopale Slovacca e sostenuto dalla Repubblica Slovacca; assicurerà; previo accordo con il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Slovacca, la gestione specialistica e metodologica delle scuole cattoliche nonché l’istruzione specialistica e la formazione del personale docente e non docente delle scuole cattoliche.

10. La Chiesa Cattolica e la Repubblica Slovacca collaboreranno nel processo di preparazione e di redazione dei programmi educativi e formativi e nel campo dell’istruzione e dell’educazione nelle scuole cattoliche.

Articolo II

1. Alla materia «educazione religiosa» insegnata nelle scuole non cattoliche, corrisponde in quelle cattoliche, rispettivamente, la materia «religione romano-cattolica» o «religione greco-cattolica» (in seguito denominata solo la materia «religione cattolica») impartita da persona designata dalla Chiesa Cattolica.

2. Al momento dell’iscrizione dell’alunno alla scuola il preside darà ai genitori o ai loro rappresentanti legali la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica in modo che la loro decisione non causi alcuna forma di discriminazione dell’alunno stesso nelle attività scolastiche.

3. La Repubblica Slovacca renderà possibile, in accordo con la volontà dei genitori o dei loro rappresentanti legali, l’insegnamento della religione cattolica anche nelle istituzioni prescolari.

4. La religione cattolica viene insegnata come una delle materie opzionali obbligatorie nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Slovacca.

5. La religione cattolica viene insegnata secondo i programmi d’insegnamento e le linee d’istruzione approvate dalla Conferenza Episcopale Slovacca, previo parere del Ministero d’Istruzione della Repubblica Slovacca.

6. Per la redazione, il finanziamento della stampa, la distribuzione dei testi e dei manuali metodologici per l’insegnamento della religione cattolica che abbiano ottenuto l’approvazione della competente autorità della Chiesa Cattolica, valgono le norrne circa la redazione, il finanziamento della stampa e la distribuzione dei testi e dei manuali metodologici delle altre materie di base.

7. L’ispezione statale scolastica concernente l’insegnamento della religione cattolica viene compiuta da persone incaricate dalla’ispettore Capo, previo accordo con la competente autorità clella Chiesa Cattolica.

8. Le ispezioni metodologiche concernenti l’insegnamento della materia religione cattolica vengono compiute da persone incaricate dalla competente autorità della Chiesa Cattolica. I presidi renderanno possibile alle medesime il compimento di tali azioni.

9. Previo accordo con i presidi, la competente autorità della Chiesa Cattolica può organizzare nei locali scolastici altre attività complementari connesse con l’insegnamento della religione cattolica.

Articolo III

1. L’insegnamento della religione cattolica viene impartito da insegnanti in possesso dell’abilitazione professionale e pedagogica secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca, e del mandato canonico, cioè della *missio canonica*, ricevuta dalla competente autorità della Chiesa Cattolica. La revoca del mandato canonico implica la perdita del diritto ad insegnare la religione cattolica.

2. L’ulteriore formazione professionale e metodologica degli insegnanti di religione cattolica, le direttive circa l’insegnamento della religione cattolica e la prestazione del servizio metodologico e didattico vengono assicurate dal Centro Cattolico Pedagogico e Catechetico e dagli Uffici Catechistici Diocesani in quanto persone giuridiche autonome della Chiesa Cattolica.

Articolo IV

l. L’Università Cattolica di Ružomberok è una istituzione universitaria pubblica istituita secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca e secondo le norme del Diritto Canonico. La sua condizione è uguale alle altre omologhe istituzioni pubbliche nella Repubblica Slovacca.

2. Le Alte Parti appoggeranno la collaborazione fra l’Università Cattolica e gli altri istituti universitari in campo formativo e scientifico specialmente nei seguenti campi:

a) scambio di docenti universitari. di scienziati, di ricercatori, di esperti, di tirocinanti e di studenti;

b) organizzazione di colloqui, di seminari e di conferenze scientifiche;

c) partecipazione comune a progetti specializzati;

d) scambio di documentazione scientifica e di informazioni, di periodici scientifici e di pubblicazioni e di altre fonti e sussidi di studio.

3. Le Alte Parti promuovono gli studi universitari. le ricerche scientifiche e la formazione nelle facoltà ecclesiastiche cattoliche, negli istituti teologici e nei seminari maggiori, regolati secondo le norme del Diritto Canonico.

4. I docenti delle materie teologiche cattoliche negli istituti universitari devono avere un mandato speciale, cioè la missio canonica della competente autorità della Chiesa Cattolica.

5. La Repubblica Slovacca assicura i mezzi finanziari per le facoltà ecclesiastiche cattoliche e per i seminari maggiori.

6. La Repubblica Slovacca riconosce, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca, i diplomi di studio ed i titoli accademici in teologia cattolica e nelle altre discipline ecclesiastiche rilasciati dalle università e facoltà ecclesiastiche.

Articolo V

1. I centri pastorali universitari realizzano, attività pastorali, spirituali e formative per i membri delle commnità accademiche negli istituti universitari.

2. Il centro pastorale universitario è un’istituzione della Chiesa Cattolica. Può agire in ambito accademico in base all’accordo tra la competente autorità della Chiesa Cattolica ed il relativo istituto universitario.

3. L’assistenza spirituale nel centro pastorale universitario viene svolta dal rettore del centro pastorale universitario e dai suoi collaboratori in base al mandato della competente autorità della Chiesa Cattolica.

4. La Repubblica Slovacca non ostacolerà l’istituzione e le attività dei centri pastorali universitari.

Articolo VI

1. Le Alte Parti risolveranno eventuali divergenze nell’interpretazione o nella realizzazione di quest’Accordo per via diplomatica.

2. L’Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Questo Accordo potrà essere modificato e completato con il reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte devono essere apportate in forma scritta.

Fatto a Bratislava il 13 maggio 2004, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e slovacca, ambedue i testi hanno la stessa validità.

Per la Santa Sede ✠ *Henryk Józef Nowacki* Nunzio Apostolico

Za Slovenskú republiku *Rudolf Schuster* Prezident

# Slovenia

ACCORDO fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia su questioni giuridiche

La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia

– considerando l’Accordo stipulato per l’avvio dei rapporti diplomatici fra le Parti;

– facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle prescrizioni del Diritto Canonico e la Repubblica Slovena alle norme della Costituzione e in particolare agli articoli NN. 7 e 41;

– tenendo presente l’importanza dei diritti dell’uomo e richiamandosi, in particolare, ai principi internazionali riconosciuti sulla libertà di pensiero, coscienza e religione;

partendo dal plurisecolare legame storico fra la Chiesa Cattolica ed il popolo sloveno;

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia riaffermano il principio che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti ed autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione della persona e del bene comune.

La Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia svolge la sua attività in piena libertà, in conformità alle norme del Diritto Canonico e nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

La Repubblica di Slovenia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche territoriali e personali con sede nella Repubblica di Slovenia, che hanno questa personalità secondo le norme del Diritto Canonico. L’Autorità ecclesiastica, nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia, ne farà debita notifica ai competenti organi dello Stato, affinché essi le registrino.

Articolo 3

L’ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia assicura alla Chiesa Cattolica libertà di azione, di culto e di catechesi.

L’autorità competente della Chiesa Cattolica, nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia, notifica all’autorità competente dello Stato tutte le attività liturgiche straordinarie e altre riunioni religiose pubbliche straordinarie (pellegrinaggi, processioni, incontri).

Articolo 4

Spetta esclusivamente all’autorità ecclesiastica competente erigere, mutare e sopprimere le strutture ecclesiastiche, e in particolare le circoscrizioni territoriali ecclesiastiche (arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali e personali, abbazie) conventi, parrocchie, associazioni di vita consacrata e di apostolato.

Nessuna diocesi della Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia avrà territori fuori del confine della Repubblica di Slovenia e nessuna parte del territorio della Repubblica di Slovenia potrà appartenere a una diocesi, la cui sede si trovi fuori del territorio della Repubblica di Slovenia.

Articolo 5

Spetta alla Chiesa Cattolica provvedere gli uffici ecclesiastici in conformità alle norme del Diritto Canonico.

La nomina, l’accettazione delle dimissioni e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

Articolo 6

La Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia e le sue persone giuridiche e fisiche possono liberamente comunicare e mantenere contatti con la Santa Sede e tra di loro senza ostacoli.

Le stesse possono anche liberamente instaurare rapporti e collaborare con le altre Conferenze Episcopali, altre associazioni ecclesiali, altre organizzazioni e persone giuridiche, sia in patria sia all’estero.

Articolo 7

La Chiesa Cattolica ha la piena libertà di possedere mezzi di comunicazione ed ha, ugualmente alle altre persone giuridiche, diritto di accesso a tutti i mezzi pubblici di comunicazione.

Articolo 8

Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica possono erigere associazioni nel rispetto della legislazione della Repubblica di Slovenia.

La Repubblica di Slovenia riconosce il diritto dei fedeli di istituire associazioni, conformi alle norme e agli scopi definiti dal Diritto Canonico e libere di svolgere attività pubbliche. Gli aspetti giuridici delle attività intraprese da tali associazioni ecclesiastiche saranno regolati dalle rispettive norme della legislazione slovena.

Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica possono erigere fondazioni che opereranno nel rispetto delle leggi della Repubblica di Slovenia.

Articolo 9

Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica con sede nella Repubblica di Slovenia possono, in conformità alle leggi della Repubblica di Slovenia, acquistare, possedere, usufruire, alienare mobili e immobili e possono ottenere e rinunciare ai diritti di proprietà e a altri diritti reali.

Articolo 10

La Chiesa Cattolica, nel rispetto delle leggi della Repubblica di Slovenia e in conformità alle norme del Diritto Canonico, ha il diritto di istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado, collegi e altre istituzioni di insegnamento e di educazione.

Lo Stato sovvenzionerà i centri di cui al paragrafo precedente, secondo gli stessi criteri seguiti per simili istituzioni private.

Gli alunni e studenti di questi centri godranno dello status di cui godono gli studenti dei centri di insegnamento pubblico.

Articolo 11

Le autorità competenti della Chiesa e le autorità competenti dello Stato nonché gli organismi delle comunità locali collaboreranno per conservare e salvaguardare i monumenti e altri beni culturali, nonché gli archivi che sono di proprietà della Chiesa.

Articolo 12

Nella Repubblica di Slovenia è assicurato il rispetto completo della libertà religiosa agli individui negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri e in altre istituzioni i cui residenti hanno difficoltà di libero movimento.

La Chiesa Cattolica, in conformità alle relative leggi sulla materia, ha diritto di svolgere attività pastorali in tali istituzioni.

Articolo 13

Le istituzioni ecclesiastiche caritative e sociali, e le organizzazioni che si occupano di beneficenza e solidarietà sociale organizzate in conformità alla legge slovena, riceveranno lo stesso trattamento riservato a simili organizzazioni umanitarie operanti nel Paese, per quanto riguarda le agevolazioni, gli aiuti e altri provvedimenti di sostegno.

Articolo 14

La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia si impegnano di risolvere di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia si impegnano nel proseguire la trattazione di tutte le questioni aperte, che non sono oggetto di questo Accordo, in vista di una loro soluzione pattizia.

Articolo 15

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Firmato a Ljubljana, il 14 dicembre 2001, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e slovena, i cui testi sono ugualmente autentici.

Per la Santa Sede

✠ *Jean-Louis Tauran Arcivescovo tit. di Telepte* Segretario per le Relazioni con gli Stati

Per la Repubblica di Slovenia

*Dimitrij Rupel*

*Nos autem eandem conventionem, quam diligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabitionis documentum nostra subscriptione munimus eique signum nostrum apponi iubemus.*

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis maii, anno MMIV, Pontificatus nostri vicesimo sexto.

IOANNES PAULUS PP. II

SPAGNA (5 accordi)

**Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo** AAS 68 (1976) 509-512

La Santa Sede ed il Governo Spagnolo:

di fronte al profondo processo di trasformazione che la società spagnola ha conosciuto in questi ultimi anni, anche per quanto riguarda i rapporti tra la comunità politica e le confessioni religiose e tra la Chiesa Cattolica e lo Stato;

considerando che il Concilio Vaticano II, a sua volta, ha stabilito come principi fondamentali, ai quali devono conformarsi le relazioni tra la comunitàpolitica e la Chiesa, tanto la mutua indipendenza di entrambe le Parti, nel proprio ordine, quanto una sana collaborazione tra loro; ha affermato la libertà religiosa come diritto della persona umana, che deve essere riconosciuto nell’ordinamento giuridico della società; ed ha insegnato che la libertà della Chiesa è principio basilare delle relazioni tra la Chiesa ed i Pubblici Poteri e tutto l’ordine civile;

atteso che lo Stato spagnolo ha accolto nella sua legislazione il diritto della libertà religiosa, fondato sulla dignità della persona umana (Legge del 1º liglio 1967), ed ha riconosciuto nel suo stesso ordinamento che vi devono essere norme che tengano conto adeguato del fatto che la maggioranza del popolo spagnolo professa la Religione Cattolica,

giudicano necessario regolare con distinti Accordi le materie di comune interesse, che, nelle nuove circostanze sorte successivamente alla firma del Concordato del 27 agosto 1953, richiedono una nuova regolamentazione;

si impegnano pertanto ad intraprendere, di comune intesa, lo studio di tali differenti materie allo scopo di giungere, quanto prima, alla conclusione di Accordi diretti a sostituire gradualmente le corrispondenti disposizioni del vigente Concordato.

D’altra parte, considerando che nella revisione delle disposizioni delvigente Concordato hanno priorità e speciale urgenza la libera nomina dei Vescovi e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte all’amministrazione della giustizia, le due Parti contraenti concludono, come primo passo di detta revisione, il seguente:

ACCORDO

Articolo I

1) La nomina degli Arcivescovi e Vescovi è di esclusiva competenza della Santa Sede.

2) Prima di procedere alla nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi residenziali e dei Coadiutori con diritto di successione, la Santa Sede notificherà il nome del designato al Governo spagnolo, per il caso che a suo riguardo esistessero eventuali obiezioni concrete di indole politica generale, la cui valutazione spetterà alla prudente considerazione della Santa Sede.

Si intenderà che non esistono obiezioni se il Governo non le manifesta nel termine di quindici giorni.

Sulle pratiche relative sarà mantenuto il segreto da entrambe le Parti.

3) La provvista del Vicariato Generale Castrense sarà effettuata mediante la proposta di una terna di nomi, formata di comune accordo tra la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri e sottoposta all’approvazione della Santa Sede. Il Re presenterà entro quindici giorni uno di essi per la nomina da parte del Romano Pontefice.

4) Restano abrogati l’Art. VII ed il paragrafo 2 dell’Art. VIII del vigente Concordato come anche l’Accordo stipulato tra Santa ed il Governo spagnolo il 7 giugno de 1941.

Articolo II

1) E abrogato l’Art. XVI del vigente Concordato.

2) Nel caso che venga elevata un’accusa penale contro un chierico od un religioso, la competente Autorità lo notificherà al rispettivo Ordinario. Se ilconvenuto fosse un Vescovo o persona ad esso equiparata nel Diritto Canonico, la notificazione sarà fatta alla Santa Sede.

3)In nessun caso i chierici ed i religiosi potranno essere richiesti dai giudici o da altre Autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

4) Lo Stato spagnolo riconosce e rispetta la competenza privativa dei Tribunali della Chiesa per i delitti che ledono esclusivamente una legge ecclesiastica secondo il Diritto Canonico. Contro le sentenze di detti Tribunali non sarà ammesso alcun ricorso alle Autorità civili.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 28 Luglio 1976.

+ Giovanni Card. Villot Marcelino Oreja Aguirre

**ACCORDO** AAS 72 (1980) 29-62

tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa **questioni giuridiche**

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione del Concordato vigente tra le due Parti, iniziata con l’Accordo firmato il 28 luglio 1976, i cui strumenti di ratifica furono scambiati il 20 agosto di quello stesso anno, concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I

1. Lo Stato Spagnolo riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di esercitare la sua missione apostolica e le garantisce il libero e pubblico esercizio delle attività che le sono proprie e in particolare di quelle di culto, di giurisdizione e di magistero.

2. La Chiesa può organizzarsi liberamente. In particolare, può creare, modificare o sopprimere diocesi, parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, che godranno della personalità giuridica civile quando abbiano quella canonica e quest’ultima sia notificata ai competenti organi dello Stato.

La Chiesa parimente può erigere, approvare e sopprimere ordini, congregazioni religiose, altri istituti di vita consacrata e altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Nessuna parte del territorio spagnolo dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e nessuna diocesi o circoscrizione territoriale spagnola comprenderà parti di territorio soggetto a sovranità straniera .

Il Principato di Andorra continuerà ad appartenere alla diocesi di Urgel.

3. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile della Conferenza Episcopale Spagnola, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.

4. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile e la piena capacità di agire degli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e delle loro rispettive province e case, nonché delle associazioni ed altri enti e fondazioni religiose che godano di essa alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Gli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e le loro province e case che, essendo a tale data canonicamente eretti, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro, acquisteranno la personalità giuridica civile mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro dello Stato. L’iscrizione si effetuerà in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi. Per determinare la estensione e i limiti della loro capacità di agire e quindi di disporre dei propri beni, ci si atterrà a quanto disponga la legislazione canonica che, in questo caso, fungerà come diritto statutario.

Le associazioni e gli altri enti e fondazioni religiose che, essendo canonicamente eretti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro dalla competente autorità ecclesiastica, potranno acquistare la personalità giuridica civile in conformità a quanto disposto nell’ordinamento dello Stato, mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi.

5. I luoghi di culto hanno garantita l’inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di espropriazione coatta, sarà previamente sentita la competente autorità ecclesiastica.

6. Lo Stato rispetta e protegge l’inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri doeumenti appartenenti alla Conferenza Episcopale Spagnola, alle Curie veseovili, alle Curie dei superiori maggiori degli ordini e delle congregazioni religiose, alle parrocchie e alle altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Articolo II

La Santa Sede potrà promulgare e pubblicare liberamente qualsiasi disposizione relativa al governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con i prelati, il clero e i fedeli, cosi come questi potranno farlo con la Santa Sede.

Gli Ordinari e le altre autorità ecclesiastiche godranno delle stesse facoltà nei riguardi del clero e dei fedeli.

Articolo III

Lo Stato riconosce come giorni festivi tutte le domeniche. Di comune intesa si stabilirà quali altre festività religiose sono riconosciute come giorni festivi.

Articolo IV

1. Lo Stato riconosce e garantisce l’esercizio del diritto all’assistenza religiosa dei cittadini internati in penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e centri analoghi, sia privati sia pubblici.

2. L’assistenza religiosa cattolica e l’attività pastorale dei sacerdoti e dei religiosi nei centri suindicati, che siano di carattere pubblico, saranno regolati di comune intesa tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, saranno salvaguardati il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed etici.

Articolo V

La Chiesa può esercitare direttamente attività di carattere benefico o assistenziale.

Le istituzioni o gli enti a carattere benefico o assistenziale della Chiesa o dipendenti da essa saranno retti con proprie norme statutarie, e godranno degli stessi diritti e benefici di cui godono gli enti classificati come di beneficenza privata.

2. La Chiesa e lo Stato potranno, di comune intesa, stabilire le basi per una adeguata cooperazione tra le attività di beneficenza o di assistenza esercitate dalle loro rispettive istituzioni.

Articolo VI

1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.

Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l’iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell’esistenza del matrimonio.

2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non eonsumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell’ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.

3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il maltrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.

Articolo VII

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VIII

Sono abrogati gli articoli I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (e l’Accordo del 16 luglio 1946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI del vigente Concordato e il Protocollo Finale relativo agli articoli I, II, XXIII e XXV. Saranno tuttavia rispettati i diritti acquisiti dalle persone toccate dalla abrogazione dell’articolo XXV e del relativo Protocollo Finale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 Gli ordini, le congregazioni religiose e gli altri istituti di vita consacrata, le loro province e case gli altri enti e fondazioni religiose che hanno ottenuto dallo Stato il riconoscimento della personalità giuridica civile e la piena capacità diagire, dovranno iscriversi nel corrispondente Registro dello Stato nel più breve tempo possibile. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore in Spagna del presente Accordo, la loro personalità giuridica potrà essere dimostrata unicamente mediante un attestato dell’avvenuta registrazione, senza pregiudizio della possibilità che tale iscrizione si effettui in qualsiasi tempo.

2. Le cause pendenti presso i tribunali ecclesiastici all’entrata in vigore in Spagna del presente Accordo continueranno ad essere trattate davanti ad essi e le sentenze avranno gli effetti civili a norma di quanto disposto nell’articolo XXIV del Concordato del 1953.

PROTOCOLLO FINALE

(Circa l’articolo VI, 1)

Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per I’iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all’incaricato del Registro civile competente l’atto del matrimoniocanonico pel la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.

Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

ACCORDO

tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l’insegnamento e le **questioni culturali**

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione dei testi concordatari nello spirito dell’Accordo del 28 luglio 1976, attribuiscono fondamentale importanza ai temi concernenti l’insegnamento.

Da una parte, lo Stato riconosce il diritto fondamentale all’educazione religiosa e ha sottoscritto patti internazionali che garantiscono l’esercizio di questo diritto.

D’altra parte, la Chiesa deve coordinare la propria missione educatrice con i principi della libertà civile in materia religiosa e con i diritti delle famiglie e di tutti gli alunni e docenti, evitando qualsiasidiscriminazione o situazione di privilegio.

I cosiddetti mezzi di comunicazione sociale sono diventati una efficace scuola di conoscenze, di criteri e di comportamenti. Pertanto, nella loro disciplina giuridica devono applicarsi gli stessi principi di libertà religiosa e ugunglianza senza privilegi, che Chiesa e Stato professano in materia di insegnamento.

Infine, il patrimonio storico, artistico e documentale della Chiesa continua ad essere parte importantissima del complesso dei beni culturali della Nazione; e quindi si giustifica la collaborazione tra Chiesa e Stato per mettere tale patrimonio a servizio ed uso dell’intera società e per assicurarne la conservazione e l`incremento.

Per questo, le due Parti contraenti concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I

Alla luce del principio della libertà religiosa, l’attività educativa rispetterà il diritto fondamentale dei genitori circa l’educazione morale e religiosa dei propri figli nell’ambito scolastico.

In ogni caso, l’educazione impartita nelle scuole pubbliche rispetterà i valori dell’etica cristiana.

Articolo II

In tutti i Centri Educativi, nei corsi di Educazione Prescolastica, di Educazione Generale Basica (EGB) e di Baccellierato Unificato Polivante (BUP) e nei gradi di Formazione Professionale per alunni della stessa età, i programmi educativi includeranno l’insegnamento della religione cattolica, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali.

Per rispetto alla libertà di coscienza, detto insegnamento non avrà carattere obbligatorio per gli alunni. Tuttavia è garantito il diritto a riceverlo.

Le autorità accademiche adotteranno le misure convenienti affinchè il fatto di ricevere o meno l’insegnamento religioso non comporti alcuna discriminazione nel campodell’attività scolastica.

Nei menzionati gradi di insegnamento, le competenti autorità accademiche permetteranno che la gerarchia ecclesiastica, alle condizioni concrete da concordare con essa, istituisca altre attività complementari di formazione e di assistenza religiosa.

Articolo III

Nei gradi educativi ai quali si riferisce l’articolo precedente, l’insegnamento religioso sarà impartito dalle persone che, per ogni anno scolastico, siano designate dall’autorità accademica fra quelle che l’Ordinario diocesano proponga per impartire detto insegnamento. Con sufficiente anticipo, l’Ordinario diocesano comunicherà i nomi dei professori e delle persone ritenute competenti per tale insegnamento.

Nei centri pubblici di Educazione Prescolastica e di E.G.B., la designazione, secondo le modalità sopra segnalate, ricadrà preferibilmente sui professori di E.G.B. che ne facciano domanda.

Nessuno sarà obbligato a impartire l’insegnamento religioso.

I professori di religione faranno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante dei rispettivi centri.

Articolo IV

L’insegnamento della dottrina cattolica e della sua pedagogia nelle scuole universitarie di formazione dei professori, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali, avrà carattere volontario per gli alunni.

I professori di tali scuole saranno designati dall’autorità accademica con lo stesso procedimento stabilito all’articolo III, e faranno anch’essi parte dei rispettivi corpi insegnanti.

Articolo V

Lo Stato garantisce alla Chiesa la possibilità di organizzare corsi volontari di insegnamento e altre attività religiose nei centri universitari pubblici, utilizzando locali e mezzi ad essi appartenenti. La gerarchia eeclesiastica si metterà d’accordo con le autorità dei centri, per l`adeguato esercizio di queste attività in tutti i loro aspetti.

Articolo VI

Spetta alla gerarchia ecclesiastica indicare il contenuto dell’ insegnamento e della formazione religiosa cattolica come pure proporre i relativi libri di testo e il materiale didattico .

La gerarchia ecclesiastica e gli organi dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, vigileranno affinché tale insegnamento e tale formazione siano impartiti convenientemente, restando i professori di religione soggetti al regime disciplinare generale dei Centri.

Articolo VII

Nei diversi gradi educativi, il trattamento economico dei professori di religione cattolica, che non appartengano ai corpi docenti dello Stato, sarà stabilito d’intesa tra l’Amministrazione Centrale e la Conferenza Episcopale Spagnola, in modo che possa essere applicato con decorrenza dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo VIII

La Chiesa Cattolica può istituire seminari minori diocesani e religiosi, il cui carattere specifico sarà rispettato dallo Stato.

Per la loro classificazione come Centri di Educazione Generale Basica, di Baccellierato Unificato Polivalente o di Corso di Orientamento Universitario, sarà applicata la legislazione generale, ma non si esigerà né un numero minimo di alunni, né la loro ammissione in funzione dell’area geografica di provenienza o di domicilio della famiglia.

Articolo IX

I centri di insegnamento a livello non universitario, di qualsiasi grado e specialità, già istituiti o che la Chiesa istituisca in futuro, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere la propria attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.

Articolo X

1. Le università, i collegi universitari, le scuole universitarie e gli altri centri universitari, che saranno istituiti dalla Chiesa Cattolica, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere le proprie attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.

Per il riconoscimento agli effetti civili degli studi fatti in detti centri, ci si atterrà a ciò che disponga la legislazione a suo tempo vigente in materia.

2. Lo Stato riconosce l’esistenza legale delle unirersità della Chiesa già erette in Spagna al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo; il loro ordinamento giuridico dovrà uniformarsi alla legislazione vigente, salvo quanto previsto all’articolo XVII, 2.

3. Gli alunni di queste università usufruiranno degli stessi benefici per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale scolastica, gli aiuti per lo studio e la ricerca, e le altre forme di protezione dello studente, che siano stabiliti per gli alunni delle università dello Stato.

Articolo XI

La Chiesa Cattolica, a norma del proprio diritto, conserva la sua autonomia per istituire università, facoltà, istituti superiori e altri centri di scienze ecclesiastiche, per la formazione di sacerdoti. religiosi e laici.

La convalidazione degli studi e il riconoscimento da parte dello Stato degli effetti civili dei titoli rilasciati in questi centri superiori, saranno oggetto di specifico accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. Fino a quando non sia stipulato tale accordo, le eventua]i convalidazioni di questi studi e l’attribuzione degli effetti civili ai titoli rilasciati si effettueranno seguendo le norme generali in materia.

Saranno anche regolati, di comune intesa, la convalidazione e il riconoscimento degli studi fatti e dei titoli conseguiti da ecclesiastici o laici nelle facoltà approvate dalla Santa Sede fuori della Spagna.

Articolo XII

Le università dello Stato, previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, potranno istituire centri di studi superiori di teologia cattolica .

Articolo XIII

I centri di insegnamento della Chiesa, di qualsiasi grado e specialità, e i loro alunni, avranno diritto a ricevere sovvenzioni, borse di studio, benefici fiscali e altri sussidi che lo Stato accordia centri non statali e agli alunni di questi centri, secondo il principio di uguaglianza delle possibilità.

Articolo XIV

Salvaguardando i principi di libertà religiosa e di espressione, lo Stato vigilerà perché siano rispettati, nei propri mezzi di comunicazione sociale, i sentimenti dei cattolici e stipulerà i relativi accordi in materia con la Conferenza Episcopale Spagnola.

Articolo XV

La Chiesa manifesta nuovamente la volontà di continuare a mettere a servizio della società il proprio patrimonio storico, artistico e documentale, e concorderà con lo Stato le basi per rendere effettivo il comune interesse e la collaborazione tra le due parti allo scopo di preservale, far conoscere e catalogare questo patrimonio culturale in suo possesso, di facilitarne la visita e lo studio, di ottenerne la migliore conservazione di impedirne qualsiasi perdita, ai sensi dell’articolo 46 della Costituzione.

A questi fini ed a qualsiasi altro riferentesi a detto patrimonio, sarà creata una Commissione mista neltermine massimo di un anno a partire dalla data dell’entrata in vigore in Spagna del presente Accordo.

Articolo XVI

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difflcoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l`applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi, per questo, ai principi che lo informano.

Articolo XVII

1. Sono abrogati gli articoli XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI del vigente Concordato.

2. Ciò nonostante, restano salvi i diritti aquisiti dalle università della Chiesa esistenti in Spagna al momento della fìrma del presente Accordo. Queste, tuttavia potranno optare per il loro adeguamento alla legislazione generale sulle università non statali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi fatti nelle università della Chiesa attualmente esistenti continuerà ad essere regolato, provvisoriamente, dalle norme ora vigenti, fino a quando, per ciascun centro o facoltà, siano date le opportune disposizioni per il loro riconoscimento, in armonia con la legislazione generale, la quale non esigerà requisiti superiori a quelli che si impongono alle università dello Stato o degli enti pubblici.

2. Coloro che al momento della entrata in vigore in Spagna del presente Accordo siano in possesso di titoli superiori in scienze ecclesiastiche e, a norma del paragrafo 3 dell’articolo XXX del Concordato, siano professori titolari delle materie di insegnamento della sezione di lettere in centri scolastici dipendenti dall’autorità ecclesiastica, continueranno a essere considerati come aventi titolo sufficiente per impartire l’insegnamento in tali centri, nonostante l’abrogazione di detto articolo .

PROTOCOLLO FINALE

Per quanto concerne la denominazione di centri, gradi educativi, professori e alunni, sussidi didattici, ecc., ciò che è stato convenuto nel presente Accordo continuerà ad essere valido per le realtà educative equivalenti che potessero sorgere da riforme ocambiamenti di nomenclatura o del sistema scolastico ufficiale.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

ACCORDO

tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l’assistenza religiosa alle **Forze Armate** ed il servizio militare degli ecclesiastici e religiosi

(Omissis)

ACCORDO

tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa **questioni economiche**

La revisione del sistema di contribuzione economica dello Stato Spagnolo alla Chiesa Cattolica risulta di particolare importanza nell’opera di sostituzione del Concordato del 1953, con nuovi Accordi.

Da una parte, lo Stato non può disconoscere né protrarre indefinitamente obblighi giuridici contratti nel passato. Dall’altra parte, atteso lo spirito che informa le relazioni fra Chiesa e Stato in Spagna, risulta necessario dar nuovo significato sia ai titoli giuridici della contribuzione economica, sia al sistema secondo il quale tale contribuzione deve attuarsi.

Pertanto, la Santa Sede ed il Governo Spagnolo concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I

La Chiesa Cattolica può liberamente ottenere contributi dai propri fedeli, organizzare pubbliche collette e ricevere elemosine ed offerte.

Articolo II

1. Lo Stato, con assoluto rispetto del principio della libertà religiosa, si impegna a collaborare affinché la Chiesa Cattolica possa conseguire i mezzi che le assicurino un adeguato sostegno economico.

2. Trascorsi tre esercizi completi dalla stipulazione del presente Accordo, lo Stato potrà assegnare alla Chiesa Cattolica una percentuale sul gettito dell’imposta sul reddito o sul patrimonio netto ovvero su altra imposta di carattere personale, mediante il procedimento tecnicamente più adeguato. A tale scopo ciascun contribuente dovrà espressamente manifestare, nella rispettiva dichiarazione, la propria volontà circa la destinazione della percentuale in oggetto. In assenza di tale dichiarazione, la somma corrispondente sarà destinata ad altre finalità.

3. Questo sistema sostituirà la dotazione alla quale si riferisce il numero seguente, in modo da assicurare alla Chiesa Cattolica entrate per un ammontare equiparabile a quello di detta dotazione.

4. Fino a quando non venga applicato il nuovo sistema, lo Stato stanzierà nel suo bilancio un’adeguata dotazione a favore della Chiesa Cattolica, dotazione che avrà carattere globale ed unico e sarà aggiornata annualmente.

Durante il processo di sostituzione, che si porterà a compimento nel termine di tre anni, la dotazione di cui sopra verrà ridotta in misura uguale alla assegnazione tributaria percepita dalla Chiesa Cattolica.

5. La Chiesa Cattolica manifesta il proposito di conseguire direttamente i mezzi sufficienti per provvedere alle proprie necessità. Quando sia stato realizzato questo proposito, le due Parti si metteranno d’accordo per sostituire i sistemi di collaborazione finanziaria previsti nei numeri precedenti di questo articolo in altri campi ed altre forme di collaborazione economica tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

Articolo III

Non saranno soggette, secondo i casi, alle imposte sul reddito o sulle uscite o consumi:

a) Oltre alle attività menzionate nell’articolo I del presente Accordo, la pubblicazione delle istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani, e qualsiasi altro documento delle competenti autorità ecclesiastiche cosi come la loro affissione nei luoghi d’uso.

b) L’attività scolastica nei seminari diocesani e religiosi, come l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche nelle università della Chiesa.

c) L’acquisto di oggetti destinati al culto.

Articolo IV

1 La Santa Sede, la Conferenza Episcopale, le diocesi, parrocchie ed altre circoscrizioni territoriali, gli ordini e congregazioni religiose e gli istituti di vita consacrata, nonché le loro province e case, avranno diritto alle seguenti esenzioni:

*A)* Esenzione totale e permanente dall’imposta sui fabbricati per i seguenti immobili:

1) Le chiese e cappelle destinate al culto, come le loro dipendenze o edifici e locali annessi, destinati all’attività pastorale.

2) La residenza dei Vescovi, dei canonici e dei sacerdoti con cura di anime.

3) I locali destinati ad uffici della Curia diocesana e ad uffici parrocchiali.

4) I seminari destinati alla formazione del clero diocesano e religioso e le università ecclesiastiche, in quanto vi si tengano corsi di discipline ecclesiastiche.

5) Gli edifici destinati principalmente a case o conventi degli ordini, congregazioni religiose ed istituti di vita consacrata.

*B)* Esenzione totale e permanente dalle imposte reali o “de producto” sul reddito e sul patrimonio.

Questa esenzione non si estenderà agli utili che potessero provenire dall’esercizio di attività organizzate con fine di lucro, né ai redditi del proprio patrimonio quando ne sia stato ceduto l’uso, né si estenderà al plus-valore od agli utili soggetti a ritenuta alla fonte per imposte sul reddito.

*C)* Esenzione totale dalle imposte sulle successioni, donazioni e trasmissioni patrimoniali sempre che i beni o i diritti acquisiti siano destinati al culto, al sostenimento del clero, al sacro apostolato ed all’esercizio della carità.

*D)* Esenzione dai tributi speciali e dalla tassa “de equivalencia”, nei casi in cui questi tributi gravino sui beni elencati alla lettera *A)* di questo articolo.

2. Le somme donate agli enti ecclesiastici elencati in questo articolo e destinate alle finalità indicate alla lettera *C),* daranno diritto alle stesse deduzioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilite per le somme donate ad enti classificati o dichiarati benéfici o di pubblica utilità.

Articolo V

Le associazioni e gli enti religiosi non compresi fra quelli elencati nell’articolo IV di questo Accordo e che si dedichino ad attività religiose, benefico-docenti, mediche od ospedaliere, o di assistenza sociale, avranno diritto alle agevolazioni tributarie che l’ordinamento giuridico-tributario dello Stato Spagnolo prevede per gli enti senza fine di lucro e, in ogni caso, a quelle agevolazioni tributarie che vengono concesse agli enti privati di beneficenza.

Articolo VI

La Santa Sede ed il Governo Spagnolo procederanno di comnne intesa a risolvere i dubbi o le difflcoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VII

Sono abrogati gli articoli XVIII, XIX, XX, e XXI del vigente Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo sui seminari e sulle università, di studi ecclesiastici dell’8 dicembre 1946.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

1. Durante il periodo in cui il contributo economico si concreta esclusivamente nella dotazione globale come anche durante il periodo di applicazione simultanea del sistema previsto nell’articolo II, numero 2, di questo Accordo, lo Stato -tenendo presente la relazione di cui al capoverso seguente- fisserà ogni anno nel suo bilancio tale dotazione globale, mediante l’applicazione dei criteri di determinazione quantitativa che ispirano i corrispondenti capitoli dello stesso bilancio, in armonia con le finalità a cui la Chiesa destina le somme ricevute dallo Stato.

In una relazione, che in merito a detta dotazione statale verrà presentata annualmente, si descriverà la destinazione progettata dalla Chiesa, nel quadro delle sue necessità, delle somme da includere nel bilancio statale, come anche la destinazione da essa data alle somme ricevute dallo Stato l’anno precedente.

2. Le due Parti, di comnne accordo, indicheranno le voci tributarie vigenti nelle quali si concretano le esenzioni, ed i casi di non assoggettamento ad imposte enumerati negli articoli III e V del presente Accordo.

Qualora venga modificato sostanzialmente l’ordinamento giuridico-tributario spagnolo, le due Parti definiranno i benefici fiscali ed i casi di non assoggettamento ad imposte, che risultino in conformità ai principi del presente Accordo.

3. In caso di debiti tributari non soddisfatti in tempo utile da qualcuno degli enti religiosi compresi nel numero 1, dell’articolo IV o nell’articolo V di questo Accordo, lo Stato -senza pregiudizio della possibilità di agire che sempre gli spetta- potrà rivolgersi alla Conferenza Episcopale perché questa induca tale ente al pagamento del debito tributario.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

# Venezuela

**Conventio inter Apostolicam Sedem et Venetiolanam Rempublicam**[[26]](#footnote-26)

CONVENZIONE FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI VENEZUELA

La Santa Sede Apostolica e lo Stato Venezuelano, considerando che la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la Religione della grande maggioranza dei Venezuelani, nel desiderio che possano essere regolate quanto prima in una maniera completa e conveniente tutte le questioni di comune interesse e proponendosi di farlo in futuri Accordi, hanno determinato di definire frattanto, di comune accordo, quanto si riferisce ad alcune materie di immediata urgenza.

A questo fine Sua Santità il Sommo Pontefice Paolo VI e Sua Eccellenza il Signor Rómulo Betancourt, Presidente della Repubblica del Venezuela, hanno nominato Loro Plenipotenziari rispettivamente Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Dadaglio, Nunzio Apostolico nel Venezuela, e Sua Eccellenza il Dott. Marcos Falcón Briceño, Ministro degli Esteri i quali, dopo avere scambiati i loro rispettivi Pieni Poteri e riconosciuta la autenticità dei medesimi, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

Art. I

Lo Stato Venezuelano continuerà ad assicurare ed a garantire il libero e pieno esercizio del Potere Spirituale della Chiesa Cattolica, così come il libero e pubblico esercizio del culto cattolico in tutto il territorio della Repubblica.

Art. II

Lo Stato Venezuelano riconosce il libero esercizio del diritto della Chiesa Cattolica di promulgare Bolle, Brevi, Statuti, Decreti, Lettere Encicliche e Pastorali nell'ambito della sua competenza e per il raggiungimento dei fini che le sono propri.

Art. III

Lo Stato Venezuelano riconosce la personalità giuridica internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Allo scopo di mantenere le amichevoli relazioni tra la Santa Sede e lo Stato del Venezuela, continueranno ad essere accreditati un Ambasciatore del Venezuela presso la Santa Sede e un Nunzio Apostolico in Caracas, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico presso il Governo del Venezuela.

Art. IV

Nella Repubblica del Venezuela si riconosce la Chiesa Cattolica come persona giuridica di carattere pubblico.

Godono inoltre della personalità giuridica per gli atti della vita civile le Diocesi, i Capitoli Cattedrali, i Seminari, le Parrocchie, gli Ordini, le Congregazioni Religiose e gli altri Istituti di perfezione cristiana canonicamente riconosciuti.

Le istituzioni o enti particolari che, secondo il Diritto Canonico, hanno personalità giuridica, godranno della medesima personalità giuridica davanti allo Stato una volta adempiuti i requisiti legali.

Art. V

La erezione di nuove Arcidiocesi, Diocesi e Prelature *Nullius* e le modificazioni degli attuali confini sarà fatta dalla Santa Sede previo accordo con il Governo.

Nessuna parte del territorio venezuelano dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi fuori delle frontiere della Repubblica.

Quando si debbano erigere nuove Diocesi o modificare i confini di quelle esistenti, si procurerà che i confini diocesani coincidano, nei limiti del possibile, con le divisioni politiche del territorio nazionale.

Art. VI

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo e Vescovo diocesano o di un Prelato *Nullius* o dei loro Coadiutori con diritto di successione, la Santa Sede comunicherà il nome del candidato al Presidente della Repubblica per accertarsi che il medesimo non abbia obiezioni di carattere politico generale da sollevare. Esistendo obiezioni di tale natura, la Santa Sede indicherà il nome di altro candidato per gli stessi fini.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggior riservatezza allo scopo di mantenere segreti i nomi dei candidati fino a che non sia stata pubblicata la nomina definitiva.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione fatta al Presidente della Repubblica, il silenzio di questi si interpreterà nel senso che egli non ha alcuna obiezione contro la nomina. In casi eccezionali, detto termine potrà essere esteso fino a sessanta giorni d'accordo con la Nunziatura Apostolica.

Art. VII

Gli Arcivescovi e i Vescovi diocesani e i loro Coadiutori con diritto di successione saranno cittadini venezuelani .

Art. VIII

La provvista delle Dignità dei Capitoli Metropolitani e Cattedrali è riservata alla Santa Sede.

Tuttavia, in considerazione del disposto dell'Art. XI, la nomina sarà ufficialmente comunicata al Governo del Venezuela prima della presa di possesso da parte degli investiti.

Nel caso della creazione di nuove Dignità, avrà applicazione l'Art. Xl rispetto ad esse, una volta che abbia avuto luogo un'intesa con il Governo.

Art. IX

La provvista dei canonicati e benefici minori dei Capitoli Metropolitani e Cattedrali, sarà fatta liberamente dalla competente Autorità Ecclesiastica, secondo le norme del Diritto Canonico.

L'Ordinario del luogo darà comunicazione ufficiale di dette nomine all'Esecutivo Nazionale prima che i nuovi investiti prendano possesso canonico del beneficio.

Art. X

L'erezione di nuove Parrocchie sarà fatta liberamente dagli Ordinari diocesani, i quali comunicheranno alla prima Autorità Civile della giurisdizione l'erezione ed i confini delle nuove Parrocchie, come pure i cambi dei confini delle Parrocchie già esistenti.

Art. XI

Il Governo del Venezuela, nei limiti delle sue possibilità fiscali, continuerà a destinare un Capitolo del Bilancio, che continuerà a denominarsi "Assegnazioni Ecclesiastiche", per il decoroso sostentamento dei Vescovi, Vicari Generali e Capitoli Ecclesiastici.

Si destinerà altresì, nel Bilancio, una partita adeguata per eseguire e contribuire alla esecuzione dei lavori di costruzione e conservazione di chiese, seminari e luoghi destinati alla celebrazione del culto.

Art. XII

Il Governo del Venezuela, con il proposito di attirare ed incorporare alla vita civile i nativi del Paese che abitano nelle regioni della frontiera o distanti dai centri popolati, continuerà a prestare speciale appoggio e protezione alle Missioni Cattoliche stabilite in alcune regioni della Repubblica.

La Santa Sede darà comunicazione ufficiale al Governo del Venezuela della erezione di nuovi Vicariati Apostolici o della divisione di quelli già esistenti.

I Vicari, i Prefetti Apostolici ed i Superiori delle Missioni autonome saranno nominati dalla Santa Sede, la quale darà al Governo comunicazione della nomina prima che essa sia pubblicata.

Art. XIII

Quando, a giudizio degli Ordinari, sia necessaria la collaborazione sia di Istituti Religiosi dell'uno o dell'altro sesso, sia di Sacerdoti secolari di altra nazionalità, per l'assistenza religiosa dei fedeli e per le opere sociali e di beneficenza pubbliche o private, si solleciterà per iscritto la loro entrata e permanenza nel Paese, che verranno concesse dalla competente Autorità, previo il compimento dei requisiti di legge ordinari.

Art. XIV

La Chiesa potrà fondare liberamente Seminari Maggiori e Minori, tanto Diocesani che Interdiocesani, ed altri Istituti destinati alla formazione del Clero Secolare e Religioso, i quali dipenderanno unicamente dalla Autorità Ecclesiastica nella loro direzione, regime e programmi di studio.

Riconoscendo lo Stato i fini specifici dell'educazione impartita in tali Seminari ed Istituti, è disposto a concedere l'equivalenza degli studi dell'educazione secondaria sempre che il piano di detti studi contenga, a parità di condizioni, i programmi dell'educazione secondaria.

Art. XV

Lo Stato Venezuelano, in conformità con quanto stabilisce la Costituzione, riconosce il diritto dei cittadini cattolici di organizzarsi per promuovere la diffusione e la pratica dei principi della fede e morale cattolica mediante le Associazioni di Azione Cattolica dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, le quali si manterranno sempre fuori di ogni partito politico.

Art. XVI

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali difficoltà che nel futuro potessero sorgere sia nell'interpretazione o applicazione di qualche clausola della presente Convenzione, sia in generale nelle mutue relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Art. XVII

La presente Convenzione ‑i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno egualmente fede‑ entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche.

Una volta ratificato, il presente Accordo sarà la norma che, come lo prevede l'Art. 130 della Costituzione, regolerà le relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Caracas, 6 Marzo 1964.

✠ *Luigi Dadaglio* Arcivescovo Tit. di Lero Nunzio Ap. in Venezuela

*Marcos Falcón Briceño*

1. **Firma**: 12 luglio 1973, **ratifica**: 2 luglio 1975, **in**: AAS 67 (1975) 421-434. [↑](#footnote-ref-1)
2. Copia dell’originale; anche in Ochoa, *Leges Ecclesiae*, V, 7036‑7037; «REDC» 31 (1975) 373-375. [↑](#footnote-ref-2)
3. Copia dell’originale. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Firma**: 18 febbraio 1984, **ratifica**: 3 giugno 1985, **in**: AAS 77 (1985) 521-578. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vid. lo scambio di Note del 24 febbraio 1997, *Documento conclusivo* III e Allegato 2.III. [↑](#footnote-ref-7)
8. Vid. Legge 127/1997, art. 13, che abroga l’art. 17 del Codice civile e quindi i controlli statali preventivi relativi all’acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sul tema della riserva di giurisdizione vid. Sent. Corte di Casazione (sezioni unite) 1824/13 febbraio 1993 e Sent. Corte Costituzionale 421/1 dicembre 1993. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cf. Legge 218/31 maggio 1995, sul riconoscimento automatico in Italia delle sentenze straniere. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vid. R. Coppola, La disciplina dell’insegnamento della religione nel nuovo Accordo, «IDE» (1985) P. I, p. 140-152; G. Feliciani, L’insegnamento della religione nel sistema concordatario, «ME» (1987) p. 125-140. [↑](#footnote-ref-11)
12. Vid. lo scambio di Note del 25 gennaio 1994. [↑](#footnote-ref-12)
13. Vid. l’Intesa, del 21 dicembre 1990, tra Il Ministro dell’Interno e il Presidente della CEI per l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, in «Notiziario CEI» (1991) p. 45-50. [↑](#footnote-ref-13)
14. Vid. l’Intesa del 13 dicembre 1996, tra il Presidente della CEI e il Ministro per i beni culturali e ambientali, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in G.U., 8 novembre 1996, n. 262. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vid. le Intese tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana: del 14 dicembre 1985 e del 13 giugno 1990, per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; del 10 giugno 1986 sulle “specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne”; *id.* per le scuole publiche; *id.* per le scuole pubbliche secondarie superiori, licei e istituti d’arte; *id.* per la scuola media pubblica. Tutte riportate da S. Berlingò - G. Casuscelli, *Codice del diritto ecclesiastico*, 3ª ed. Milano 1993. [↑](#footnote-ref-15)
16. **Firma**: 28 luglio 1993, **ratifica**: 23 febbraio 1998 , **in**: testo italiano da “L’Osservatore Romano” 30 luglio 1993, p. 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. **Firma**: 24 novembre 2000, **ratifica**: 18 dicembre 2000, **in** AAS (2001) 136-155; in italiano anche in «IDE» (2001) P.I p. 1488-1494. Testo e commenti in Ministerstvo Zahraničných Vecí Slovenskej Republiky (M. Šmid comm. et cur.), *Základná Zmluva medzi Slovenskou Republikou a Svätou Stolicou Koncepcia a komentár*, december 2000; Konferencia biskupov Slovenska, *Základná zmluva medzi Svätou stolicou* *a Slovenskou republikou s komentárom*, (M. Šmid comm.), lúč, Bratislava 2001; T. Hajdu, *L’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca* : «Ius Ecclesiae» (2001/2) pp. 517-532; M. Servátka, *Accordo Base tra la Repubblica Slovacca e la Santa Sede* : «Già e non ancora» (giugno 2001) pp. 75-80; L. Dossena *La Slovacchia e la Santa Sede: annivesario dell’Accordo* : Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, «La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo», LEV 2008, p. 201-204; J.T. Martín de Agar, *Il sistema di accordi con le confessioni nella Slovacchia,* ivi p. 205-216. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sul progetto fallito di questa particolare intesa, vid. N. Marchei, L’accordo tra la Santa Sede e Slovacchia sull’obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento europeo : «QDPE» (2007) p. 203-219; M. Moravčíková (ed.), Výhrada Vo Svedomí. Conscientious Objection, Institute for State-Church Relations, Bratislava 2007. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mi sono brevemente occupato del sistema matrimoniale concordatario slovacco in J.T. Martín de Agar, *Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell’Unione Europea* : «Matrimonio canonico e ordinamento civile», LEV, Città del Vaticano 2008, p. 138 ss. [↑](#footnote-ref-19)
20. Vedi alle in seguitol’*Accordo sull’educazione e istruzione cattolica*, del 13 maggio 2004 che sviluppa questo art. 13. [↑](#footnote-ref-20)
21. Vedi qui di seguito l’Accordo circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, del 21 agosto 2002. [↑](#footnote-ref-21)
22. Vedi l’Accordo citato nella nota precedente art. 3.e). [↑](#footnote-ref-22)
23. **Firma:** 21 agosto 2002; **ratifica:** 28 ottobre 2002, **in** AAS (2003) 176-184; «Apollinaris» (2004) p. 71-78. [↑](#footnote-ref-23)
24. Degno di nota senz’altro questo comma che svolge la previsione dell’Art. 1 (1) e introduce una curiosa novità in tema di organizzazione dell’assistenza religiosa, dal punto di vista del diritto ecclesiastico ma ancor di più canonico. Basti pensare al fatto che le varie situazioni di privazione (momentanea o stabile) di libertà “per ordine dell’autorità statale”, comportano l’appartenenza del soggetto-fedele all’Ordinariato militare. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Firma**: 13.V.2004, **ratifica**: 9.VII.2004, **in**: AAS (2005) p. 51–60. [↑](#footnote-ref-25)
26. **Firma**: 6 marzo 1964, **ratifica**: 24 ottobre 1964, **in**: AAS 56 (1964) 925‑932. [↑](#footnote-ref-26)